

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	96
AFFARI SOCIALI (XII)	»	104
AGRICOLTURA (XIII)	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	120
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	148
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	149

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice per la X Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la II Commissione, la proposta di parere favorevole predisposta sullo schema di decreto legislativo in esame, che prevede una serie di osservazioni. In estrema sintesi evidenzia come tale riforma rafforzi le tutele dei consumatori, promuova i rapporti paritetici tra consumatori ed imprese confermando le competenze delle Autorità amministrative indipendenti di regolazione.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, sottolinea che il provvedimento in esame, nel potenziare la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e imprese, è complementare a quello in materia di *class action*, rafforzando la tutela dei consumatori. Evidenzia, inoltre, che il predetto schema di decreto legislativo esclude ogni riferimento alla mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010. Al riguardo, rileva infatti che la mediazione obbligatoria e la risoluzione alternativa delle controversie, alla quale si fa riferimento nel provvedimento in discussione,

rappresentano due istituti diversi, entrambi previsti a tutela del cittadino-consumatore.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) Atto n. 165

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni II e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che il provvedimento attua, in forza dell'articolo 8 della legge n. 154/2014, nel nostro ordinamento la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno con strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie pienamente funzionanti in tutta Europa, con un livello elevato di protezione dei consumatori;

valutato positivamente l'intervento normativo in esame, in quanto il potenziamento delle ADR (*Alternative Dispute Resolution*) può comportare una riduzione dei costi sia per i consumatori che per le imprese, consentendo un accesso semplificato e con minore burocrazia alle tutele;

atteso che l'abbattimento dell'attuale barriera del mercato interno potrebbe stimolare gli investimenti;

considerato che tale riforma può ritenersi complementare a quella in materia di *class action*, perché rafforzando, sia nel codice del consumo sia nel codice di procedura civile, le tutele del cittadino-consumatore, al contempo, potenzia la risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, promuovendo i rapporti paritetici tra consumatori e imprese e riducendo i costi per i medesimi oltre che per il servizio giustizia;

ritenuto che, in tale ottica, anche alla luce delle particolari garanzie di terzietà dell'organismo di mediazione previste dal provvedimento e al fine di incentivare il ricorso a tali procedure, appare opportuno chiarire che la clausola ADR predisposta unilateralmente dal professionista non altera l'equilibrio negoziale a danno del consumatore (*ex* articolo 33, comma 1, del Codice del consumo) e non può essere pertanto considerata vessatoria;

valutate positivamente, nell'ottica di rafforzare la terzietà dell'organismo di mediazione, le disposizioni degli articoli 141-*bis* e 141-*ter* che valorizzano le procedure di negoziazione paritetica, rispetto a cui l'Italia è stata anticipatrice di buone prassi in Europa, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo con la risoluzione A/-0343/2011, e ormai diffuse nel nostro Paese in diversi settori industriali nonché nei servizi di comunicazione, trasporto ed energia;

apprezzata la scelta operata con l'articolo 141-*octies* di confermare le competenze delle Autorità amministrative indipendenti di regolazione (Consob, AGCOM; Banca d'Italia, AEEGSI) competenti per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie già previste dalla normativa di settore nonché la possibilità di autoregolare tali procedure, considerati buoni risultati rilevati per consumatori e imprese, auspicando che l'emanazione del decreto legislativo possa essere l'occasione per rendere maggiormente omogenee le

procedure di risoluzioni stragiudiziali che possano essere regolate dalle predette Autorità e per riconoscere tra le ADR quelle svolte da altri enti pubblici nelle materie civili e commerciali;

considerato a tal fine che l'articolo 2, comma 24, lettera *b*), della legge n. 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), contempla una procedura obbligatoria ADR per i settori regolati, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione e la natura esecutiva dell'accordo, con una riserva di regolamento statale per la relativa disciplina mai stata esercitata;

ritenuto che sarebbe opportuno sostituire tale riserva di regolamento statale con il rinvio alla regolazione da parte della stessa AEEGSI, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 249/97 per l'AGCOM, facendo salve le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie di competenza, considerando anche che i settori regolati oggi non sono solo quelli dell'elettricità e del gas, ma anche quello idrico e di teleriscaldamento;

ritenuto altresì che per le materie di competenza della Consob sarebbe opportuno – oltre a delimitare la competenza *ex* articolo 141-*octies* del Codice di Consumo alle materie di cui all'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere – analogamente a quanto stabilito per quelle di competenza della Banca d'Italia, presso la quale è stato istituito l'Arbitro Unico Bancario – una specifica disciplina per cui i soggetti abilitati verso cui Consob esercita la propria attività di vigilanza debbano aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), a tal fine attribuendo all'Autorità la facoltà di regolare gli ulteriori criteri di svolgimento

delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, assicurando l'imparzialità dello stesso, la rappresentatività dei soggetti interessati e individuando i soggetti obbligati ad aderire alle procedure;

ritenuto che la predetta partecipazione obbligatoria dell'impresa/professionista potrebbe essere prevista anche con riferimento alle procedure ADR presso AGCOM, essendo fortemente utilizzate dalle imprese del settore delle telecomunicazioni e dai consumatori per la risoluzione delle relative controversie;

rilevato che le Camere di commercio non sono annoverate dall'attuale testo tra gli enti della « rete » ADR, nonostante gestiscano un gran numero di conciliazioni di ambito civile e commerciale,

deliberano di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità di precisare che alle clausole ADR del contratto non si applica l'articolo 1341, comma 2, del codice civile;

b) all'articolo 1, comma 6, capoverso « ART. 141 (*Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione*) », sia valutata l'opportunità di aggiungere la seguente lettera: « *c*) articolo 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995, n. 481, lettera *b*), che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che lo disciplina con propri provvedimenti. »;

c) all'articolo 1, comma 3, capoverso « ART. 141-*octies* (*Autorità competenti e punto di contatto unico*) », sia valutata l'opportunità di circoscrivere la designazione della Consob quale autorità competente con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) all'articolo 1, comma 3, capoverso « ART. 141-*octies* (Autorità competenti e punto di contatto unico) », alinea, primo comma, lett. g), in fine, dopo le parole « specifiche disposizioni » sia valutata l'opportunità di aggiungere le seguenti: « e con riferimento alla conciliazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

e) si valuti l'opportunità di modificare la vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da prevedere che i soggetti abilitati, nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, debbano aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

f) si valuti l'opportunità di attribuire alla Consob la facoltà di determinare, con proprio regolamento, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché i soggetti tenuti ad aderire alle procedure e, a tal fine, l'opportunità di provvedere alle

relative modifiche normative in materia di PMI;

g) si valuti l'opportunità di prevedere anche per l'Autorità garante per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) la partecipazione obbligatoria dell'impresa/professionista alle procedure ADR, essendo queste ultime fortemente utilizzate dalle imprese del settore delle telecomunicazioni e dai consumatori per la risoluzione delle relative controversie;

h) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società individuate dalla disciplina in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dalle relative disposizioni applicative, nonché nei confronti delle persone fisiche previste nella medesima disciplina, in caso di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

i) si valuti l'opportunità di prevedere che alla copertura delle spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale dipendenti degli studi notarili (UNICA) 8

Rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE) 8

Rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 8

Rappresentanti dell'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale dipendenti degli studi notarili (UNICA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.30.

Rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.40.

Rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.20.

Rappresentanti dell'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.	
7-00697 Vallasca: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuova formulazione della risoluzione n. 8-00122 e approvazione nuova formulazione della risoluzione 8-00123) ...	10
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)	13
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)	18

RISOLUZIONI

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.

7-00697 Vallasca: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuova formulazione della risoluzione n. 8-00122 e approvazione nuova formulazione della risoluzione 8-00123).

Le Commissioni proseguono la discussione delle risoluzioni congiunte rinviate nella seduta del 17 giugno 2015.

Adriana GALGANO (SCpI) ricorda che nella seduta dello scorso 17 giugno aveva chiesto un posticipo della votazione sulle risoluzioni in esame, in attesa della valutazione di impatto che il Governo, in quella sede, aveva dichiarato di poter mettere a disposizione delle Commissioni entro due o tre settimane.

Rinnova quindi la richiesta di rinvio, anche in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del nuovo sistema dovrebbe essere posticipata al 2016: la Repubblica federale tedesca ed altri paesi stanno infatti valutando la possibilità di rivedere il sistema tariffario inizialmente ipotizzato.

Ribadisce altresì di non essere pregiudizialmente contraria al sistema del brevetto unico, ma di voler assumere una decisione meditata e consapevole, non unicamente guidata dalle indicazioni degli *stakeholders*.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che nella precedente seduta la sottosegretaria Vicari ha svolto l'ampia relazione richiesta dai colleghi in occasione della discussione

delle risoluzioni in titolo, recante, tra l'altro, una valutazione di impatto dell'adesione al regime di cooperazione rafforzata sul brevetto unico. Ritiene pertanto che si possa procedere speditamente all'espressione del parere da parte del Governo.

La sottosegretaria Simona VICARI precisa preliminarmente all'onorevole Galgano che nella precedente seduta non ha mai dichiarato di poter fornire una valutazione di impatto nel tempo di due o tre settimane perché si tratta di uno studio che richiede tempi molto più ampi.

Accoglie tutti gli impegni della risoluzione Scuvera 7-00682, proponendo di aggiungere al secondo periodo della parte dispositiva, dopo le parole, « ad adoperarsi » le seguenti « , per quanto di competenza, »; al terzo periodo della parte dispositiva propone di aggiungere, dopo le parole « a promuovere e a tutelare », le seguenti « , per quanto di competenza, »; al quarto periodo della parte dispositiva propone di inserire, dopo le parole « a definire » le seguenti « , per quanto di competenza, »; propone, infine, di inserire al quinto periodo della parte dispositiva la parola « possibili » dopo la parola « azioni ».

Con riferimento alla risoluzione Vallascas 7-00697, accoglie il primo impegno purché sia riformulato nel modo seguente: « ad attivarsi, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme internazionali, presso le istituzioni ed organi dell'Unione europea al fine di rimuovere quegli ostacoli in materia di tutela della proprietà intellettuale che attualmente rappresentano un limite allo sviluppo e alla competitività delle imprese italiane a livello internazionale, nonché un grave limite allo sviluppo e al pieno riconoscimento delle capacità e dell'ingegno dei ricercatori e degli inventori italiani »; accoglie il secondo impegno purché sia così riformulato: « a farsi promotore, per quanto di competenza, in seno alle istituzioni ed organi dell'Unione europea di un'azione incisiva volta a superare le limitazioni derivanti dal riconoscimento di tre sole

lingue europee nei procedimenti di deposito, rilascio e convalida del brevetto, ovvero individuando risorse e strumenti finanziari a carico dell'istituzione europea a copertura delle spese di traduzione; accoglie il terzo impegno, purché sia riformulato nel modo seguente: « a farsi promotore di un processo di riordino dei procedimenti relativi al riconoscimento del brevetto europeo attraverso la previsione di una procedura chiara e definita, scandita da date certe, che si concluda entro un termine ragionevole entro il quale possa essere fissato l'eventuale contraddittorio con la commissione esaminatrice, facendo sì che, in ogni caso, le procedure prevedano che, in fase di esame dell'istanza, l'esaminatore risponda celermente, entro tre mesi, alle eccezioni sollevate dall'Applicant »; accoglie il quarto impegno e accoglie il quinto impegno purché così riformulato: « ad attivarsi, per quanto di competenza, compatibilmente con gli oneri di finanza pubblica, affinché eventuali copie conformi di traduzioni asseverate in lingua inglese non debbano essere, esse stesse, in bollo qualora siano accompagnate dalla documentazione legale originaria in lingua madre »; accoglie il sesto impegno purché sia riformulato inserendo dopo le parole « a promuovere » le seguenti « , per quanto di competenza, »; accoglie il sesto impegno purché sia riformulato sostituendo le parole « a farsi promotore » con le seguenti « ad attivarsi, per quanto di competenza, »; accoglie infine l'ultimo impegno della parte dispositiva purché sia riformulato sostituendo le parole « a farsi promotore » con le seguenti « ad attivarsi, per quanto di competenza, ».

Chiara SCUVERA (PD) accetta le riformulazioni proposte alla risoluzione a sua prima firma.

Andrea VALLASCAS (M5S) accetta le riformulazioni proposte alla risoluzione a sua prima firma.

Ludovico VICO (PD) giudica inopportuna la proposta di riformulazione proposta al quinto impegno della risoluzione

Scuvera n. 7-00682 che prevede di mettere in campo tutte le azioni « possibili » per diminuire gli oneri a carico delle imprese in vista del negoziato tecnico in sede europea che dovrà concludersi entro il mese di giugno 2015. Riterrebbe infatti che il Governo si dovrebbe impegnare a mettere in campo tutte le azioni necessarie e non solo quelle possibili.

La sottosegretaria Simona VICARI osserva che attualmente l'Italia, non avendo ancora aderito al regime di cooperazione rafforzata per l'introduzione del brevetto unitario, è ammessa alla partecipazione delle riunioni del « *select committee* » nella qualità di osservatore senza diritto di voto. Fa presente che in tale veste l'Italia ha chiesto un sistema agevolato per le PMI che, tuttavia, non è stato accolto. Per questi motivi, il Governo ha proposto di integrare con l'espressione azioni « possibili » il quinto impegno previsto dalla risoluzione Scuvera 7-00682.

Chiara SCUVERA (PD) giudica chiara la volontà del Governo di voler aderire al sistema del brevetto unico, come auspicato dalla risoluzione presentata, e la riformulazione proposta sul quarto impegno riguarda unicamente il negoziato in corso sui costi. Ribadisce l'importanza di aderire al nuovo sistema, proprio al fine di rafforzare il potere negoziale del Paese.

Chiede infine che la risoluzione sia trasmessa, oltre che al Governo, al Parla-

mento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico.

Adriana GALGANO (SCpI) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla votazione di entrambe le risoluzioni in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD), preso atto delle precisazioni fornite dalla sottosegretaria Vicari, dichiara il voto favorevole su entrambe le risoluzioni in discussione.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambe le risoluzioni in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano all'unanimità la risoluzione Scuvera, come riformulata, che assume il numero 8-00122 (*vedi allegato 1*), e la risoluzione Vallascas, come riformulata, che assume il numero 8-00123 (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, accedendo alla richiesta della collega Scuvera, propone che le risoluzioni testé approvate siano trasmesse, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Le Commissioni consentono.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni X e XIV,
premessi che:

il Parlamento italiano ha costantemente sostenuto la necessità, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, di promuovere il multilinguismo e tutelare l'uso della lingua italiana in seno alle Istituzioni dell'Unione europea e nelle procedure e strumenti previsti dalla normativa europea;

il multilinguismo concorre ad assicurare la legittimità democratica e la trasparenza dei lavori e delle decisioni dell'Unione nonché ad assicurare la parità di trattamento tra i cittadini e tra le imprese dei diversi Stati membri;

si registrano numerose e crescenti violazioni del regime linguistico dell'Unione europea, in contrasto con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e quindi alla lingua di cui all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in violazione del regolamento del Consiglio n. 1 del 1958. È infatti crescente il ricorso, sia nelle prassi interne delle Istituzioni dell'Unione europea sia nella disciplina di specifici istituti giuridici, ad inglese, francese e tedesco quali lingue di lavoro o di comunicazione con gli Stati membri e i loro cittadini;

tali pratiche determinano un'ingiustificata discriminazione a vantaggio dei membri e i funzionari delle istituzioni dell'Unione europea provenienti dai Paesi aventi quale lingua madre inglese, francese

e tedesca e dei relativi cittadini ed imprese e a danno di quelli provenienti dagli altri Stati membri, dall'altro. L'affermazione del trilinguismo appare inoltre suscettibile di incidere negativamente sul ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e sulla competitività del sistema produttivo italiano, costretto a sostenere costi di traduzione ulteriori rispetto alle imprese dei paesi che utilizzano una delle tre lingue in questione;

con la mozione Pescante e altri, approvata la scorsa legislatura il 19 aprile 2011, la Camera impegnava il Governo, a definire una strategia organica per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'Unione europea e a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico previsto dai Trattati e di marginalizzazione della lingua italiana;

tale pur condivisibile presa di posizione, tuttavia, non può considerarsi quella dirimente in termini di tutela della competitività delle imprese italiane e non può, anzi, risolversi in una perdita di chance per lo stesso sistema produttivo;

a tale ultimo proposito si ricorda come la non coerenza con il regime linguistico dei Trattati nel 2011 era stata posta dall'allora Governo, con il pieno sostegno delle Camere, alla base della decisione di non aderire al primo pilastro del nuovo sistema di brevettazione unificata dell'Unione europea, costituito dal rilascio di un unico titolo brevettuale valido nel territorio di tutti gli Stati membri

aderenti, disciplinato da due regolamenti dell'Unione europea, uno recante la disciplina sostanziale con l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (regolamento (UE) n. 1257/2012) e l'altro concernente il regime linguistico applicabile (regolamento (UE) n. 1260/2012), entrambi in vigore dal 20 gennaio 2013, in attuazione di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'Unione;

il secondo pilastro è costituito da un sistema giurisdizionale unitario che si basa su un accordo internazionale per l'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri, tra cui l'Italia (tutti tranne Spagna e Polonia), ma ratificato sinora da cinque Stati firmatari. L'accordo entrerà in vigore una volta ratificato da almeno 13 Stati membri;

Italia e Spagna non hanno aderito alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario in ragione della previsione per cui il brevetto viene rilasciato in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo per i brevetti, inglese, francese e tedesco e pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Il brevetto è altresì tradotto, mediante un sistema automatico, nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea che tuttavia non fanno fede;

sulla base di tali valutazioni, entrambi i Paesi hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2011 (causa C-274/11 e causa 2951) per chiedere l'annullamento della decisione che autorizzava la cooperazione rafforzata contestando la compatibilità del trilinguismo con il regime linguistico previsto dai Trattati e la legittimità del ricorso alla stessa cooperazione rafforzata. Il ricorso è stato rigettato dalla medesima Corte con sentenza del 16 aprile 2013;

la sentenza non prende espressamente in considerazione la questione della coerenza del regime linguistico del brevetto unico con i Trattati, ritenendo che essa debba essere affrontata dalla deci-

sione che la Corte emetterà su un ulteriore ricorso presentato dal solo Regno di Spagna, con cui si contesta la legittimità dei due regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata sopra richiamati Causa (C 146/13 – Regno di Spagna contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea). Nelle conclusioni sulla causa in questione, depositate il 18 novembre 2014, l'Avvocato generale dell'Unione europea, Yves Bot, ha affermato che il ricorso della Spagna deve essere respinto poiché « (...) la protezione unitaria fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell'uniformità e dell'integrazione, mentre la scelta linguistica riduce in modo significativo i costi di traduzione e garantisce meglio il principio di certezza del diritto », ritenendo, altresì, che sia appropriato « (...) limitare il numero di lingue del brevetto europeo a effetto unitario, poiché ciò garantisce una tutela unitaria dei brevetti sul territorio degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata pur permettendo una riduzione notevole dei costi di traduzione »;

le conclusioni dell'Avvocato generale sembrano dunque prefigurare il rigetto integrale, sul piano giuridico, delle argomentazioni contro il regime linguistico del brevetto unitario. Occorre pertanto valutare con urgenza se, a fronte di tale quadro giuridico, sia opportuna l'adesione del nostro Paese al brevetto unitario, portando comunque avanti la discussione per porre fine alle violazioni del regime linguistico dell'Unione europea;

appare, infatti, necessario seguire un approccio pragmatico che consenta di combinare l'esigenza di tutelare la lingua italiana con quella di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale, evitando che esse subiscano pregiudizi sul piano competitivo;

la XIV Commissione della Camera aveva chiesto a tale scopo al Governo, in occasione dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia

all'Unione europea per l'anno 2014, di predisporre una relazione tecnica che stimasse i costi e i benefici dell'adesione o non adesione del nostro Paese a ciascuno dei due pilastri del sistema di brevetta-zione unitaria. Tale relazione non è stata ancora trasmessa, ma è all'attenzione del Governo, come confermato dalla Sottosegretaria allo sviluppo economico Vicari nel corso dell'audizione del 24 febbraio 2015 presso la XIV Commissione della Camera;

in attesa di tale relazione, va tut-tavia rilevato che, attualmente le imprese italiane, non avendo la possibilità di av-valersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale « nazionale », in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con costi a carico delle imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui. Analisi di impatto della Commis-sione europea calcolano che un brevetto valido nei 28 Stati membri attualmente costi circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). L'avvio del brevetto unitario – secondo un'analisi di impatto dell'EPO – porterebbe a un rispar-mio di circa il 70 per cento dei costi attualmente richiesti per la validazione di un brevetto per venti anni, nei 25 paesi aderenti al progetto. Il sistema UPO consente infatti la registrazione di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei bre-vetti (EPO – *European Patent Office*) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tra-mite un'unica procedura, un titolo di pro-prietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici;

anche la piena attuazione del se-condo pilastro del sistema di tutela bre-vettuale unica presenta evidenti benefici, prevedendo essa un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) e la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola « *opt out* » (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del TUB,

ricorrendo ai tribunali nazionali). L'ade-sione al TUB impatterebbe positivamente, in quanto eviterebbe alle imprese com-plesse, costose e lunghe procedure giuri-sdizionali presso i singoli Stati Ue e of-frirebbe un sistema di soluzione delle controversie rapido ed equo. Per l'Italia rappresenterebbe un importante passo avanti per il rafforzamento della propria attrattività per gli investimenti esteri e per l'internazionalizzazione passiva;

l'adesione al nuovo sistema raffor-zerebbe il contrasto alle contraffazioni particolarmente importante per la tutela del *made in Italy* – in quanto il foro competente sarebbe quasi sempre unico e per le imprese che operano solo in Italia sarebbe italiano, con due dei tre giudici del collegio giudicante italiani e discus-sione del contenzioso in italiano; inoltre, i giudici italiani entrerebbero a far parte anche di collegi giudicanti in sedi estere, dove le aziende italiane potrebbero essere coinvolte in contenziosi;

il sistema italiano della media, pic-cola e micro (più del 90 per cento del nostro tessuto produttivo) ma anche della grande impresa ha bisogno di un salto di qualità per superare alcune situazioni di arretratezza e andare oltre una visione ristretta alla sola dimensione nazionale. L'Italia, pur essendo un Paese ad alta densità manifatturiera, deposita attual-mente poco più di 4-5 mila brevetti l'anno – molte piccole e medie imprese si limi-tano a brevettare solo a livello nazionale – ma i confini nazionali non bastano più a tutelare le innovazioni; l'UPO può contri-buire a invertire la tendenza sostenendo la competitività internazionale anche delle piccole e medie imprese;

certamente incoraggianti sono i dati pubblicati dal recente Rapporto an-nuale dell'EPO relativamente al 2014, in quanto segnalano un aumento della do-manda di protezione dei brevetti nello spazio europeo per il quinto anno conse-cutivo (+3.1 per cento rispetto al 2013) e anche dopo quattro anni di segno negativo, registra un aumento di richieste di nuovi

patents (+0.5 per cento) il nostro Paese, sebbene occupi posizioni inferiori rispetto ad altri, con appena il 2 per cento di tutte le richieste, dal 2014 ribalta il trend negativo costituito dal calo dei consumi. Il medesimo rapporto sembra, dunque, evidenziare che il nostro continente può esercitare ancora un ruolo chiave a livello globale in settori industriali ad alta intensità di brevetti;

l'adesione alla cooperazione rafforzata sul brevetto unico europeo deve pertanto diventare, nell'ambito di altre misure volte a rafforzare il nostro sistema produttivo, una priorità dell'azione dell'esecutivo; in tal senso si è espressa anche la Ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, in risposta al *question time* (3-01310) svoltosi in Aula il 18 febbraio 2015. Tale orientamento è stato ribadito dalla Sottosegretaria allo sviluppo economico Vicari nel corso dell'audizione del 25 febbraio presso la XIV Commissione della Camera;

mentre, per quanto attiene alle azioni di sostegno delle piccole e medie imprese italiane, sono previste già alcune importanti misure transitorie. Infatti, per 12 anni, sarà applicabile il regime dell'«*english always*», secondo cui tutti i brevetti unitari dovranno obbligatoriamente essere tradotti in inglese. Pertanto sarà sempre disponibile, anche per i brevetti depositati in francese e tedesco, una traduzione in inglese e, successivamente, sarà possibile ricorrere al sistema di traduzione automatica di alta qualità in tutte le lingue dell'Unione europea. Le piccole e medie imprese di Paesi che, come l'Italia, non hanno come lingua ufficiale una delle lingue di lavoro dell'*European Patent Office* (inglese, francese e tedesco) potranno ricevere, con riferimento al brevetto unitario, un rimborso di spese, anche di traduzione, di natura forfettaria che si stima non inferiore a 500 euro (anche se l'importo esatto è ancora oggetto di discussione in sede europea). Questa somma si aggiungerà alla riduzione del 30 per cento delle tasse di deposito e di esame in sede di EPO cui le piccole e medie imprese, le uni-

versità e gli enti pubblici di ricerca italiani hanno già oggi diritto con riferimento alla procedura per il rilascio di un brevetto europeo tradizionale (Ministra Guidi, Assemblea Camera, 18 febbraio 2015);

il nuovo sistema di brevetto unitario potrà avvantaggiare le piccole e medie imprese innovative italiane, più numerose di quelle di qualsiasi altro Paese dell'Unione europea;

dal rapporto «*EU SMEs-in 2012: at the crossroads*», *Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU*, 2011/12, si evince che l'Italia ha il numero più elevato (43.287) di piccole e medie imprese ad alta/medio-alta tecnologia fra i Paesi dell'UE. In caso di non adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata, queste stesse piccole e medie imprese italiane sarebbero penalizzate rispetto alle altre piccole e medie imprese europee, per la circostanza di dovere ottenere una doppia protezione nel proprio Paese e nel resto d'Europa;

inoltre, insieme alle suddette misure, già oggi l'EPO, allo scopo di facilitare l'accesso alla conoscenza depositata in altre lingue, ha messo a disposizione un servizio nato da una partnership di tecnologia con Google, per fornire una *Patent Translate* per avere traduzioni automatiche in 32 lingue (da e verso le 28 europee, più russo, cinese, giapponese, coreano verso l'inglese);

come già avviene in altri Paesi europei, con il cosiddetto *Investment Compact* sono state recentemente introdotte anche nel nostro ordinamento alcune agevolazioni fiscali mirate come la *Patent Box*, ossia la detassazione degli utili per le aziende che brevettano e investono in ricerca e sviluppo;

con riferimento al medesimo provvedimento (*Investment Compact*), l'11 marzo 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02844-A/005 Scuvera con cui si impegna a valutare l'opportunità di semplificare le procedure di accesso alle privative industriali, sostenere la competi-

tività delle piccole e medie imprese innovative del Paese, puntando al brevetto unico europeo quale condizione essenziale per una reale concorrenza,

impegnano il Governo:

a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al Brevetto Unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali;

ad adoperarsi, per quanto di competenza, per assicurare il pieno ed effettivo rispetto del regime linguistico previsto dai trattati in seno alle istituzioni ed organi dell'Unione europea, sostenendo, nei casi in cui le esigenze di riduzione dei costi lo giustificano, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo;

a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione europea, anche mediante azioni specifiche, eventualmente concomitanti all'adesione alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo, volte ad escludere l'accettazione del ricorso trilinguismo inglese, francese, tedesco nel funzionamento delle Istituzioni e delle politiche dell'Unione europea;

a definire, per quanto di competenza, in stretto raccordo con le Camere, una strategia organica ed efficace per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle istituzioni dell'Unione europea;

in vista del negoziato tecnico in sede europea, che dovrà concludersi entro giugno 2015, circa la definizione di aspetti di carattere finanziario – su ammontare delle tasse di rinnovo del brevetto unitario europeo, tariffe annuali e a lungo termine, modalità di distribuzione di tali tasse e ripartizione dei costi del tribunale tra i Paesi aderenti – a mettere in campo tutte le azioni possibili, affinché tali oneri non impattino negativamente sul « sistema Italia » e sui costi delle imprese di piccole dimensioni;

a promuovere specifiche azioni di formazione e sensibilizzazione sui territori, rivolte alle realtà produttive, circa i benefici di un brevetto unitario a carattere sovranazionale ed europeo, capaci di accrescere innovazione e competitività dell'intero sistema Paese.

(8-00122) « Scuvera, Berlinghieri, Benamati, Garavini, Albini, Basso, Battaglia, Bergonzi, Bonomo, Camani, Cani, Chaouki, Donati, Gianni Farina, Galperti, Ginefra, Gitti, Giuseppe Guerini, Iacono, Lacquaniti, Montroni, Moscat, Peluffo, Schirò, Senaldi, Taranto, Tildei, Ventricelli ».

ALLEGATO 2

7-00697 Vallascas: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni X e XIV,

premesso che:

l'attuale quadro normativo a tutela delle opere dell'ingegno e a garanzia dei diritti di proprietà intellettuale si caratterizza per complessità e frammentarietà, con particolare riguardo alla disciplina brevettuale e alle modalità di deposito e di riconoscimento dei brevetti in ambito europeo;

allo stato, infatti – e nelle more della ratifica del brevetto unico europeo, approvato dal Consiglio dell'Unione europea ed Europarlamento nel mese di dicembre 2012 –, prosegue l'attività dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'ambito dell'Organizzazione europea dei brevetti (*European Patent Organization-EPO*) istituita con la Convenzione sul brevetto europeo sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973;

l'EPO è nato con l'obiettivo di facilitare e ridurre gli oneri relativi alle procedure di deposito dei brevetti attraverso un iter unificato per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione;

in particolare l'Ente svolge attività di ricerca e confronto su precedenti documenti brevettuali e sulle pubblicazioni tecnico-scientifiche inerenti alla materia oggetto dell'istanza, formula valutazioni preliminari sulla brevettabilità delle invenzioni, è competente per l'esame delle opposizioni legali presentate contro i brevetti stessi;

una volta concesso, il brevetto europeo deve essere nazionalizzato negli stati della Convenzione, attivando procedure di convalida nei singoli Paesi, con un considerevole aumento degli oneri a carico del soggetto titolare dell'invenzione (sino a 36 mila euro per ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi membri, a fronte dei 1.850 degli Stati Uniti e dei 600 della Cina);

a fare lievitare ulteriormente i costi è l'obbligo di presentare all'EPO tutta la documentazione in una lingua dell'Unione, scelta limitatamente tra inglese, francese e tedesco, con traduzioni certificate e, ove richiesto, anche nella lingua nazionale del Paese in cui viene presentata istanza di convalida;

questo stato di cose rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per aziende, ricercatori e inventori italiani, soprattutto in una fase, come quella attuale, di grave crisi recessiva, che ha indebolito il tessuto produttivo e sociale, con ripercussioni sui livelli produttivi e occupazionali;

in molti casi, per contenere i costi che altrimenti risulterebbero insostenibili, le imprese selezionano un ristretto numero di Paesi con un conseguente effetto negativo sull'efficacia del titolo brevettuale; ricercatori e inventori italiani lamentano anche difficoltà nelle relazioni con l'EPO, dovute ai vincoli relativi alle lingue ufficiali riconosciute, ai tempi considerati eccessivamente lunghi dell'iter di accoglimento e alla stessa scarsa chiarezza del procedimento. Tutte difficoltà che ri-

schiano di incrinare la credibilità dell'istituzione europea;

il tessuto produttivo italiano si è sempre contraddistinto per qualità delle produzioni, abilità professionali, innovazione nei processi produttivi, tutti aspetti che sono riassunti nella ingegnosità e nella capacità inventiva degli operatori italiani in misura tale che il nostro Paese è sempre stato ai primi posti in Europa per numero di brevetti depositati;

dal rapporto 2013 dell'EPO, risulta un calo di richieste presentate all'*European Patent Office* da parte degli operatori italiani: -2,7 per cento nel 2013 (pari a 4.663 richieste contro le 4.735 del 2012, anno in cui si era registrato un calo del 3,4 per cento);

il dato desta preoccupazione soprattutto se confrontato con l'andamento crescente del numero complessivo dei depositi, che nel 2013 ha raggiunto la cifra record di 265.690 istanze presentate (+2,8 per cento rispetto al 2012);

nonostante l'andamento negativo per numero di brevetti presentanti, l'Italia si è contraddistinta per qualità e innovazione delle proposte, registrando un +5 per cento rispetto al 2012 e un +18 per cento rispetto al 2009 per quanto concerne i brevetti concessi, segno inequivocabile ai grandi capacità, abilità e ingegno;

sulla questione della tutela brevettuale sembra rappresentare un'opportunità l'istituzione del brevetto unico europeo che potrebbe offrire alle imprese la possibilità di ottenere con un'unica procedura un brevetto valido per tutti i Paesi membri, abbattendo di circa l'80 per cento gli attuali costi;

il brevetto unitario – ancora in attesa di ratifica da parte degli Stati membri – è stato oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia da parte di Italia e Spagna (ricorso successivamente rigettato) perché ancora una volta la normativa riconosce, quali lingue ufficiali per i procedimenti di deposito dei brevetti, unicamente l'inglese, il francese e il tedesco;

il tessuto produttivo italiano, per poter competere nel mercato interno e internazionale deve puntare sull'innovazione e sulla qualità, tutti aspetti che corrispondono a una vocazione che affonda le radici in una grande tradizione artigiana fatta di saperi e competenze di altissimo livello che devono ricevere un'adeguata tutela a livello internazionale,

impegnano il Governo:

ad attivarsi, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme internazionali, presso le istituzioni ed organi dell'Unione europea al fine di rimuovere quegli ostacoli in materia di tutela della proprietà intellettuale che attualmente rappresentano un limite allo sviluppo e alla competitività delle imprese italiane a livello internazionale, nonché un grave limite allo sviluppo e al pieno riconoscimento delle capacità e dell'ingegno dei ricercatori e degli inventori italiani;

a farsi promotore, per quanto di competenza, in seno alle istituzioni ed organi dell'Unione europea di un'azione incisiva volta a superare le limitazioni derivanti dal riconoscimento di tre sole lingue europee nei procedimenti di deposito, rilascio e convalida del brevetto, ovvero individuando risorse e strumenti finanziari a carico dell'istituzione europea a copertura delle spese di traduzione;

a farsi promotore di un processo di riordino dei procedimenti relativi al riconoscimento del brevetto europeo attraverso la previsione di una procedura chiara e definita, scandita da date certe, che si concluda entro un termine ragionevole entro il quale possa essere fissato l'eventuale contraddittorio con la commissione esaminatrice, facendo sì che, in ogni caso, le procedure prevedano che, in fase di esame dell'istanza, l'esaminatore risponda celermente, entro tre mesi, alle eccezioni sollevate dall'*Applicant*;

a farsi promotore di iniziative affinché il pagamento delle tasse di mantenimento decorra dalla data di concessione

del brevetto, mentre nulla dovrebbe essere dovuto durante l'iter della pratica oltre le tasse di esame e di riesame;

ad attivarsi, per quanto di competenza, compatibilmente con gli oneri di finanza pubblica, affinché eventuali copie conformi di traduzioni asseverate in lingua inglese non debbano essere, esse stesse, in bollo qualora siano accompagnate dalla documentazione legale originaria in lingua madre;

a promuovere, per quanto di competenza, la lingua italiana e la diffusione del plurilinguismo in generale in tutte le sedi decisionali europee al fine di realizzare

una concreta parità di condizioni e trattamento tra cittadini e aziende d'Europa;

ad attivarsi, per quanto di competenza, presso le istituzioni europee, di iniziative volte alla verifica del rispetto dei principi del multilinguismo, così come sanciti dai trattati internazionali;

ad attivarsi, per quanto di competenza, presso le istituzioni europee, per un' incisiva azione volta a valorizzare nei contesti istituzionali l'uso della lingua italiana e del multilinguismo in generale.

(8-00123) « Vallasca, Battelli, Crippa, Cancellieri, Da Villa, Della Valle, Fantinati ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del Relatore</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	36

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	32
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
---	----

ERRATA CORRIGE	33
----------------------	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.10.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari sociali. Comunica, quindi, che la proposta emendativa 6.70, a prima firma del deputato Coppola, deve intendersi a prima firma della deputata Ascani e che il deputato Boccadutri sottoscrive tale proposta emendativa.

Comunica, poi, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti 9.171 e 13.58, a prima firma della deputata Lombardi; 9.537, a prima firma del deputato Cozzolino; 15.26, a prima firma della deputata Daga, e 15.12, a prima firma del deputato Pesco.

Avverte altresì che l'emendamento Mucci 2.80 è stato riferito all'articolo 2, mentre andava riferito all'articolo 1, ed è quindi stato rinumerato come 1.127. Avverte inoltre che il medesimo emendamento risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Coppola 1.95.

Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una nuova formulazione del proprio emendamento 6.71 che è in distribuzione. Fa presente che, quando si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esso sarà sottoposto a votazione per primo, al termine delle votazioni degli eventuali subemendamenti. Avverte che il relatore ha presentato, altresì, i nuovi emendamenti 12.500 e 14.500, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone alla Commissione di riprendere l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 4, accantonando quelle riferite agli articoli 2 e 3.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al relatore se sia possibile, invece, riprendere l'esame dall'articolo 3, consideratane la particolare complessità.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, facendo notare che sulle proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3 appare necessario un supplemento di istruttoria, ribadisce l'opportunità di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Boccadutri 4.28, Lauricella 4.10, Fabbri 4.27 e Mucci 4.23. Propone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 4.3 e dell'articolo aggiuntivo Sisto 4.01. Esprime, quindi, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lombardi 4.13 e Segoni 4.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Matarrese 4.20 e di ritirarlo.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Schullian 4.33.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Segoni 4.2, Mucci 4.21 e 4.22: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 4.32 e Dorina Bianchi 4.17.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Boccadutri 4.28, osserva che il testo in esame va in una direzione opposta a quella dichiarata dal Governo, rischiando di ingolfare i procedimenti amministrativi anziché semplificarli.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Boccadutri 4.28.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) fa notare che l'emendamento Boccadutri 4.28 mira a ad una effettiva semplificazione delle procedure, eliminando il riferimento alla legislazione vigente previsto attualmente dal testo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, precisa che la finalità dell'emendamento in esame sembra essere quella di prevenire eventuali contraddizioni tra la normativa europea e quella nazionale.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Boccadutri 4.28 (*vedi allegato 2*). Respinge, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 4.6, Quaranta 4.30, Costantino 4.31, Invernizzi 4.7, Mannino 4.9 e Invernizzi 4.8.

Giuseppe LAURICELLA (PD), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.4, rileva che esso tende a prevedere strumenti effettivi di controllo sul responsabile del procedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lauricella 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lauricella 4.4 e Invernizzi 4.5 e approva l'emendamento Lauricella 4.10 (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'emendamento Quaranta 4.29.

Dorina BIANCHI (AP) dichiara di ritirare gli emendamenti D'Alia 4.18 e 4.19, di cui è cofirmataria.

Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.16, osservando che esso è volto a garantire sanzioni certe ed effettive in caso di inadempienze amministrative.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Mucci 4.16. Dopo aver accantonato l'emendamento Sisto 4.3, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fabbri 4.27 e Mucci 4.23 (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'emendamento Mucci 4.15.

Mara MUCCI (M5S) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 4.24, 4.25, 4.14 e 4.26.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Gasparini 4.12 e accantona l'articolo aggiuntivo Sisto 4.01.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Lauricella 5.8, proponendo poi l'accantonamento degli identici emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Gasparini 5.32, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e parere favorevole sull'emendamento Lauricella 5.7.

Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 5.9, Schullian 5.46, Lombardi 5.21, D'Ambrosio 5.16, Nuti 5.19, nonché gli identici emendamenti Abrignani 5.1, Lodolini 5.5, Invernizzi 5.10, Donati 5.35 e Vignali 5.37.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marco Di Maio 5.36, Vignali 5.39, Abrignani 5.3 e Lodolini 5.6. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 5.11 e Schullian 5.45.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il proprio emendamento 5.8, su cui il relatore ha formulato un invito al ritiro, affermando che potrebbe accedere a tale invito a condizione che sia raggiunto comunque l'obiettivo di snellire le procedure.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Lauricella 5.8.

La Commissione acconsente. Respinge, quindi, l'emendamento Costantino 5.42, e accantona gli identici emendamenti Reallacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.32 proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri.

La Commissione approva l'emendamento Gasparini 5.32 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2). Respinge, quindi, l'emendamento Quaranta 5.41.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 5.30, volto a rimuovere gli ingiusti limiti posti agli indennizzi ai privati talvolta connessi ad un abuso del principio della sospensione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mucci 5.30 e Pinna 5.33.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il proprio emendamento 5.13, affermando che porre un limite temporale all'autotutela per la pubblica amministrazione contrasta con il concetto stesso di « pubblico ».

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 5.28, identico all'emendamento Mannino 5.13, facendo presente che il termine di diciotto mesi, previsto dal testo dell'articolo 5, lettera c), numero 1, può in certi casi risultare sufficiente.

La ministra Maria Anna MADIA evidenzia che, per quanto venga parzialmente modificato l'istituto dell'autotutela, rimangono gli strumenti della giurisdizione, e che l'obiettivo della riorganizzazione è quello di tutelare i cittadini rispetto ad eventuali contraddizioni della pubblica amministrazione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), concordando con l'idea che l'obiettivo della riorganizzazione sia quello ricordato dalla ministra nell'intervento precedente,

rileva che diciotto mesi costituisca un termine più che sufficiente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sottolinea come rivesta un valore primario la certezza del procedimento amministrativo, stante la necessità di tutelare il cittadino di fronte ad un certo tipo di comportamenti della pubblica amministrazione.

Claudia MANNINO (M5S) ribadisce come non abbia senso porre dei limiti temporali in questo ambito alla pubblica amministrazione, visto che il soggetto privato, diversamente dalla pubblica amministrazione, può sempre mutare avviso.

Mara MUCCI (Misto-AL) ricorda come, peraltro, la pubblica amministrazione possa agire in via di autotutela solo in caso di illegittimità ovvero di disparità di trattamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Mannino 5.13 e Mucci 5.28.

Dalila NESCI (M5S) interviene sull'emendamento Mucci 5.29, chiedendo se rientrino nell'ambito della disposizione del provvedimento relativa ai limiti temporali dell'autotutela amministrativa anche i casi di manifesta illegittimità.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva come una cosa sia il silenzio-assenso, altra cosa, completamente differente, siano i casi di illegittimità.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 5.29; respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Schullian 5.44, Mucci 5.27 e Dieni 5.17.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Lauricella 5.7 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Baroni 5.4.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il proprio emendamento 5.22, volto ad introdurre esplicitamente nel novero dei provvedimenti amministrativi, di cui al comma

2-bis dell'articolo 21-nonies, gli abusi edilizi. Chiede, inoltre, che i temi in discussione siano oggetto di maggiore approfondimento da parte della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che l'andamento dei lavori discende necessariamente dalla scelta, rispettosa delle prerogative di tutti i deputati, di non applicare il criterio della segnalazione degli emendamenti, procedendo alla votazione di tutte le proposte emendative presentate. Ciò premesso, fa presente che il diritto di intervento nella discussione di ciascun deputato non sarà in alcun modo conculcato.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia che l'inserimento di un riferimento all'ipotesi di abuso edilizio nella disposizione in discussione è superfluo in quanto non deriva da un atto amministrativo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se all'interno della procedura in discussione possano ricadere anche le pratiche « in sanatoria ».

La ministra Maria Anna MADIA risponde negativamente alla questione posta dalla deputata Mannino e, concordando con l'onorevole Fabbri, fa presente che un conto è l'abuso, un conto è l'amministrazione che muta avviso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda come a questo riguardo esista nell'ordinamento il reato di rifiuto e omissione di atto d'ufficio, contemplato all'articolo 328, secondo comma, del codice penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 5.22, Nuti 5.20 e Lauricella 5.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone al relatore l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, concorda con la proposta del presidente Sisto.

La Commissione accantona gli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02 e respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 5.03.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Tabacci 5.05; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, procedendo all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Martelli 11.8, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere favorevole sugli emendamenti Fabbri 11.10 e Valeria Valente 11.22; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Martelli 11.06 e 11.05, purché siano riferiti al comma 4 dell'articolo 11, anziché essere formulati come articoli aggiuntivi. Esprime, quindi, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 11.5 e gli identici emendamenti Palmieri 11.2, De Lorenzis 11.7 e Basso 11.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Martelli 11.8, per dare modo ai componenti della Commissione di esaminare la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Martelli 11.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 11.6, Bruno Bossio 11.19, Gasparini 11.17, Quaranta 11.21, Roberta Agostini 11.13 e 11.14, Gigli 11.20 e Roberta Agostini 11.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Baldassarre 11.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 11.9.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 11.4, di cui è prima firmataria, che ha lo scopo di tradurre sul piano normativo quanto già accettato dal Governo con l'accoglimento di atti di indirizzo politico quali una mozione sugli incentivi alla natalità e una risoluzione in Commissione Lavoro. Non comprende, quindi, il parere contrario del relatore e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardi 11.4 e approva gli emendamenti Fabbri 11.10 e Valeria Valente 11.22 (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Coppola 11.12; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'emendamento Martelli 11.8, precedentemente accantonato.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Martelli 11.8 e lo riformula nei termini indicati dal relatore.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede al relatore o al Governo quale sia la motivazione della riformulazione dell'emendamento Martelli 11.8.

La ministra Maria Anna MADIA rileva che la ragione della riformulazione dell'emendamento in discussione risiede nella valutazione positiva che il Governo dà al telelavoro, procedura che, quindi, non va limitata solo ai casi di cure parentali.

Cristian INVERNIZZI (LNA) osserva che in questo modo il telelavoro viene esteso a tutte le possibili casistiche senza distinzione, con conseguente aggravio di spesa. Inoltre, in questo modo, a suo avviso viene svilita la finalità dell'emendamento.

La ministra Maria Anna MADIA replica che la procedura del telelavoro comporta risparmi e non aggravii di spesa, ed è una misura da incentivare ed estendere il più possibile.

Cristian INVERNIZZI (LNA) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento Martelli 11.8, così come riformulato, perché, a suo avviso, con l'estensione che si propone si potrebbero favorire aumenti accessori di retribuzione già negativamente presenti nella pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.8 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Martelli 11.06 e accetta la proposta di inserirlo dopo il comma 4 dell'articolo 11 anziché di votarlo come articolo aggiuntivo, formulata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Martelli 11.06 viene rinumerato come emendamento 11.23.

Teresa PICCIONE (PD), Roberta AGOSTINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) sottoscrivono l'emendamento Martelli 11.23 (*ex articolo aggiuntivo Martelli 11.06*).

La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.23 (*ex articolo aggiuntivo Martelli 11.06*) (vedi allegato 2).

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Martelli 11.05 e accetta la proposta di inserirlo dopo il comma 4 dell'articolo 11 anziché di votarlo come articolo aggiuntivo, formulata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Martelli 11.05 viene rinumerato come emendamento 11.24.

La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.24 (*ex articolo aggiuntivo Martelli 11.05*) (*vedi allegato*).

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede quali articoli saranno esaminati nel prosieguo della seduta.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di passare, in successione, all'esame degli articoli 12, 14 e 15.

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 15.500, che è in distribuzione (*vedi allegato 1*). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento 12.500 del relatore è accantonato in attesa della scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti, fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 12.27. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 12.15, Costantino 12.28, Nuti 12.1, Daga 12.2,

Nuti 12.4, Invernizzi 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede al relatore e al Governo la ragione del parere negativo espresso sul suo emendamento 12.21, in quanto si tratta di una proposta di semplificazione, tesa ad abrogare le norme pregresse riferite alla materia e a limitare, quindi, la materia stessa al testo unico previsto dal provvedimento.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva che la ragione del parere contrario risiede nella natura comprensiva della materia propria del testo unico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che il ridurre la normativa al solo testo unico potrebbe rivelarsi un'operazione pericolosa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce che l'intento dell'emendamento era quello di semplificare la normativa in materia con l'abrogazione delle norme preesistenti.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21.

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 12.3, di cui è prima firmataria, teso a introdurre, nella materia del servizio idrico integrato e dei servizi pubblici locali, un criterio di delega che dia piena attuazione ai risultati del *referendum* del 2011. Ricorda che una norma simile è già stata introdotta al Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 12.3, Mucci 12.23, 12.24 e 12.25, Nuti 12.5, Lauricella 12.6 e Mucci 12.22; approva l'emendamento Giorgis 12.27 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Mucci 12.26.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.16.

Roberto GIACHETTI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 12.01, su cui

chiede un ripensamento al relatore e al Governo.

La proposta emendativa è tesa a delegare il Governo all'attuazione delle disposizioni della legge n. 183 del 2010 e alla semplificazione normativa in materia di trattamento economico sia del personale delle Forze armate che delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ricorda che tale indicazione è prevista dal Libro bianco della difesa.

Scopo della delega è di equiparare il sistema di elargizione degli emolumenti accessori per le categorie indicate a quello delle le altre categorie del pubblico impiego, eliminando le sperequazioni allo stato esistenti.

Giuseppe LAURICELLA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giachetti 12.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giachetti 12.01.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 14.49, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Daga 14.35, Mazziotti Di Celso 14.63, Lombardi 14.41, Pesco 14.10, Centemero 14.2, Dorina Bianchi 14.54 e 14.500 del relatore. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Dadone 14.19, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti: , al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colonnese 14.33. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 14.59, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Al comma 1, lettera m), dopo il punto 4), aggiungere il seguente: « 4-bis) introduzione di un sistema sanzio-*

natorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 14.60.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Quaranta 14.80 e Invernizzi 14.13, nonché gli emendamenti Mazziotti Di Celso 14.61 e Dorina Bianchi 14.52.

Andrea GIORGIS (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.51, osservando che la sua intenzione non è quella di rimuovere dal testo il riferimento alla tutela e alla promozione della concorrenza, ma di farlo rientrare nell'ambito dei principi e criteri direttivi, evitando che, attesa la sua attuale collocazione all'inizio dell'articolo, nell'ambito dell'alinea del primo comma, sia ridotto ad una sorta di « metaprincipio ».

La ministra Maria Anna MADIA, pur comprendendo la finalità della proposta emendativa in esame, ritiene opportuno mantenere il riferimento alla tutela e alla promozione della concorrenza all'inizio dell'articolo 14, nell'ambito dell'alinea del primo comma.

Andrea GIORGIS (PD), alla luce delle considerazioni della ministra, dichiara di ritirare il suo emendamento 14.51.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 14.12, osservando che esso è volto a sopprimere la lettera *a)* del comma 1, che giudica di contenuto troppo ampio, considerata la delicatezza della materia. Raccomanda, pertanto, l'approvazione del suo emendamento, osservando che il testo del provvedimento, così come attualmente formulato, rischia di favorire esclusivamente le società multinazionali.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Pesco 14.12.

Andrea GIORGIS (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, del proprio emendamento 14.49.

Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Giorgis 14.49, chiedendo quale sia il significato dell'espressione « attività ».

La ministra Maria Anna MADIA fa presente che la distinzione opera non per settori, ma per tipologie di attività svolta: da un lato vi sono le società strumentali, di supporto alla pubblica amministrazione, dall'altro le società che erogano servizi ai cittadini.

La Commissione approva l'emendamento Giorgis 14.49 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente, per quanto riguarda l'emendamento Centemero 14.1, che la prima parte, riferita alla lettera *a*), risulta preclusa a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giorgis 14.49 (*Nuova formulazione*), mentre la seconda parte, riferita alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 14, deve essere accantonata analogamente alle altre proposte emendative volte ad incidere sulla medesima lettera *b*). Rileva, altresì, come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giorgis 14.49 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Pesco 14.11, Dorina Bianchi 14.77 e 14.76, Mazziotti Di Celso 14.62 e gli identici emendamenti Daga 14.39 e Costantino 14.82.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 14.53.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dovendosi procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Nuovo testo C. 3134 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del decreto-legge n. 65 del 2015 in esame. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134), recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Fa presente, in particolare, che la Corte costituzionale, con la sentenza della n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1 del decreto-legge interviene, dunque, dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, « al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».

In particolare, la disposizione interviene sul predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione in determinate misure.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state introdotte due modifiche.

La prima è volta a prevedere che gli importi pensionistici sono rivalutati, a decorrere dal 2014, nella misura prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che ha disposto che per gli anni 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operi nei seguenti termini percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 40 per cento nel 2014 e 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

La seconda modifica è volta a includere nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Infine, si prevede che le somme arretrate dovute

siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Per quanto concerne le altre disposizioni, rileva che l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015. L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 290 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo; l'articolo 5-bis, introdotto in Commissione, detta una norma di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali riconosciuti in caso di esposizione all'amianto, precisando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 per lavoratori « attualmente in servizio » si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date. L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale. L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « previdenza sociale » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Fa presente, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contri-

buti previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dagli anni novanta a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Per quanto concerne, in particolare, i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999).

La Corte ha affermato più volte la natura di retribuzione differita del trattamento pensionistico, come tale proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (sentenze 116/2013 e 208/2014), riconoscendo, tuttavia, la discrezionalità del legislatore nell'apportare correttivi giustificati da esigenze meritevoli di considerazione (sentenza n. 441 del 1993), anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili (ordinanze n. 202 del 2006 e n. 531 del 2002). La necessità di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione, inoltre, non implica un costante adeguamento al potere di acquisto della moneta (non è necessaria una perfetta corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale) (sentenze nn. 173/1986, 20/1991, 119/1992, 42/1993) né un costante aggancio dei trattamenti pensionistici alle retribuzioni (sentenze n. 62/1999 e n. 531/2002), ma lascia una sfera di discrezionalità al legislatore nell'attuazione della suddetta garanzia e nella de-

terminazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita, purché tale discrezionalità si eserciti nell'osservanza del criterio di ragionevolezza, al fine di evitare che il bilanciamento proposto possa arrivare « a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte » (sentenza n. 226/1993); in altre pronunce la Corte ha precisato che dall'articolo 36 della Costituzione « consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo » (sentenze n. 501/1988 e n. 30/2004).

Per quanto concerne, specificamente, le decisioni aventi ad oggetto interventi legislativi volti a ridurre temporaneamente la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, la Corte (ordinanza 256/2001) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una disposizione (articolo 59, comma 13, della legge n. 449 j del 1997) che bloccava la perequazione automatica, per il 1998, delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; in tale occasione la Corte ha affermato che spetta al legislatore « stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni » attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, ossia le esigenze di vita dei beneficiari, da un lato, e le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio, dall'altro, ritenendo che nel caso di specie la norma doveva ritenersi legittima in quanto limitava il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio-alto.

Con una decisione analoga, la Corte (sentenza n. 316/2010) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione (articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007), che bloccava la perequazione automatica, per il 2008, delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia, la citata sentenza contiene un monito al legislatore teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di

misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo che potrebbero esporre il sistema « ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta ».

Da ultimo, con la recente sentenza n. 70 del 2015, come già ricordato, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che « sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento » pensionistico siano stati « valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività ». La Corte fa presente che « non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010 », con cui aveva segnalato che « la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni ». Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata « si limita a richiamare genericamente la « contingente situazione finanziaria », senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto

di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi ». « L'interesse dei pensionati », prosegue la Corte, « in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione).

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scottò.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* n. 466, del 16 giugno 2015, a pagina 10, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi « Massimiliano Bernini 7.50 » in luogo di « Gasparini 7.50 »; a pagina 11, prima colonna, quarantatreesima riga, deve leggersi « 6.016 » in luogo di « 7.016 »

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, *e le parole:* ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

Conseguentemente:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 35 e 50 *con le seguenti:* comma 35;

al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con

gli strumenti di misurazione e valutazione delle *performance*, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

6. 71. *(Nuova formulazione)* Il relatore.

ART. 12.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delle disposizioni stesse *aggiungere le seguenti:* e il recepimento degli orientamenti

della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità.

12. 500. Il relatore.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: del sistema con le seguenti: e riduzione.

14. 500. Il relatore.

ART. 15.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;

alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.

15. 500. Il relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole:, in base alla legislazione vigente,.

4. 28. Boccadutri, Fiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della Amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.

4. 10. Lauricella, Lattuca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: acquisizione del parere della con le seguenti: intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legislativo n. 281 del 1997, in sede di.

4. 27. Fabbri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.

4. 23. Mucci.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 21-*quater*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies* ».

5. 32. *(Nuova formulazione)* Gasparini.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20.

5. 7. Lauricella, Lattuca.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbli-

che. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 e linee guida contenenti regole per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

11. 8. (Nuova formulazione) Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gneccchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri.

Al comma 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

11. 10. Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

11. 22. Valente Valeria, Milanato, Ciprini, Rossomando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter.

La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione l'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

11. 23. (ex 11.06). Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gneccchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Gasparini, Piccione, Roberta Agostini, Fabbri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: « L'eventuale dissenso deve essere motivato » aggiungere le seguenti: « e limitato a casi o esigenze eccezionali. »

11. 24. (ex 11.05). Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gneccchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri.

ART. 12.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a).

12. 27. Giorgis, Gasparini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione ed alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza

pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi di impresa.

14. 49. *(Nuova formulazione).* Giorgis.

ALLEGATO 3

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Nuovo testo C. 3134 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR »;

rilevato che il contenuto del decreto-legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « previdenza sociale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza della n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto interviene dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, « al fine di dare attuazione ai principi enunciati

nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale »;

preso atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, in particolare di quella riferita all'articolo 1 del provvedimento, volta a prevedere che gli importi pensionistici siano rivalutati, a decorrere dal 2014, nella misura prevista dalla normativa vigente – ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 – che ha ridefinito i termini percentuali ai fini della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2014-2016, nonché della modifica volta a includere nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 40

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Audizione di Paolo Montalenti, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e di Ferruccio Auletta, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (*Svolgimento e conclusione*) 43

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 giugno 2015.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.20, dalle 15.40 alle 16.30 e dalle 17.25 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, osserva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il decreto-

legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C.3134 Governo).

Sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, il predetto intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (blocco per due anni dell'indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il minimo INPS).

Nel soffermarsi sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 7 del provvedimento (T.F.R. in busta paga), che non è stato oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo, rileva che tale articolo modifica la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alle corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato. In particolare, la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR. Nello specifico, modificando l'articolo 1, comma 30, della richiamata legge di stabilità 2015, si sostituisce la previsione che tale finanziamento è assistito da privilegio speciale sui mobili (di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario) con la previsione del privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del Tfr. Viene, inoltre, espressamente esclusa qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Scopo della disposizione, come si evince

dalla relazione illustrativa, è quello di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni: il datore di lavoro è esonerato dal fornire un elenco dei beni mobili oggetto di privilegio, mentre gli istituti finanziatori sono esonerati dall'iscrivere tale elenco e dai relativi oneri di pubblicità. In proposito, rammento che legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 26 a 34 della legge n. 190 del 2014) prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Si dispone parallelamente un finanziamento a favore dei datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, con una specifica e differenziata disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro che optino o meno per il richiamato finanziamento e con l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento. La legge ha istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie. Le modalità di attuazione delle norme richiamate, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, sono stati disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29, che ha introdotto le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga. In particolare, i già richiamati commi da 28 a 30 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse. Il datore di lavoro (comma 30) può accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato in

ultima istanza. L'articolo 7, al comma 1, sostituisce dunque la previsione secondo cui tale finanziamento è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (decreto legislativo n. 385 del 1993) con l'assistenza del privilegio generale, di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile, previsto tra l'altro anche per garantire la corresponsione del TFR. La richiamata disposizione del codice civile prevede che siano assistiti da privilegio generale sui beni mobili, tra gli altri, anche i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. Le norme in commento precisano inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Di conseguenza, con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame si apportano le opportune modifiche di coordinamento al successivo comma 32 della richiamata legge n. 190 del 2014, che ha istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa; gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Nella sua formulazione originaria, il comma 32 chiariva che detto Fondo di garanzia era surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'arti-

colo 46 del decreto legislativo n. 385 del 1993; con le disposizioni in esame si prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato nel privilegio generale di cui all'articolo 2751-*bis*, comma 1, lettera *b*) del codice civile. Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Vittorio FERRARESI (M5S), con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, osserva come la disposizione circa il TFR in busta paga, introdotta con la recente legge di stabilità, sia già stata contestata dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Sottolinea che ad oggi, la solita montagna mediatica del Governo, che aveva ipotizzato che, a regime, la norma potesse interessare circa il 40-50 per cento dei lavoratori destinatari dell'operazione, si sia dimostrata un vero e proprio « *flop* »: meno dello 0,1 per cento dei lavoratori potenzialmente interessati, quelli del settore privato, ha presentato richiesta. Rileva, infatti, che una delle ragioni del predetto « *flop* » è stata individuata nel fatto che il prelievo fiscale sull'anticipo è soggetto alla tassazione ordinaria e non a quella separata e privilegiata in vigore per il Tfr. Evidenzia che oggi l'articolo 7 viene ulteriormente modificato attraverso l'introduzione di un correttivo che le stesse imprese giudicano inopportuno, a causa dell'estensione del regime di garanzia a favore delle banche per l'erogazione del salario differito, che non rappresenta una agevolazione in favore delle imprese, ma proprio in favore delle banche predette. Tale articolo, infatti, « migliora » il grado di privilegio che assiste i finanziamenti del Tfr in busta paga, sostituendo il privilegio speciale del Testo Unico Bancario con il privilegio generale sui beni mobili e i crediti previsto dall'articolo 2751-*bis* n. 1 del codice civile, oltre ad estendere una serie di esenzioni. Nel precisare che in XI Commissione è stato presentato dal Movimento 5 Stelle un emendamento soppresivo dell'intero articolo 7, preannuncia, infine, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Audizione di Paolo Montalenti, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e di Ferruccio Auletta, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni,

anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Paolo MONTALENTI, *professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino* e Ferruccio AULETTA, *professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Sofia AMODDIO (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Paolo MONTALENTI, *professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino* e Ferruccio AULETTA, *professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione dell'Assemblea nazionale del Camerun 44

**COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA
E LE QUESTIONI GLOBALI**

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI ESTERI**

Martedì 23 giugno 2015.

**Incontro con una delegazione dell'Assemblea
nazionale del Camerun.**

L'incontro è stato svolto dalle 12.30
alle 13.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.

Atto n. 167.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno il Governo ha manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per fornire i dati e i chiarimenti chiesti nel corso della discussione dalla relatrice, deputata Villecco Calipari, e che quest'ultima si è riservata di attendere tali dati prima di presentare la sua proposta di parere.

Ricorda, inoltre, che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere fino a domani, mercoledì 24 giugno, l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dà atto alla relatrice di aver svolto un lavoro approfondito, confrontandosi con il Governo e con il relatore sullo schema di decreto presso la Commissione Difesa del Senato, per fare in modo che si addivenga a proposte di parere non discordanti presso i due rami del Parlamento. Nel riservarsi di intervenire eventualmente dopo la presentazione della proposta da parte della relatrice, preannuncia sin da ora l'orientamento favorevole del Governo su tale proposta.

Elio VITO, *presidente*, dà atto alla relatrice di aver svolto un lavoro egregio in

sintonia con il Governo e con il relatore sul provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento per risolvere le difficoltà emerse in relazione allo schema in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, conferma quanto evidenziato dal presidente riguardo all'importante interlocuzione con il Governo che si è realizzata in questi giorni. Formula, quindi, l'auspicio che la proposta di parere predisposta possa davvero contribuire a fare chiarezza sulle varie problematiche che interessano gli alloggi della Difesa e rendere così possibile, in futuro, salve le necessarie modifiche della normativa di legge di riferimento, l'emanazione del decreto ministeriale in materia di alloggi della Difesa

con una cadenza triennale anziché annuale.

Presenta, quindi, e illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*), sottolineando in particolare la necessità di trovare il modo di assicurare la conoscenza del decreto da parte degli interessati, per la quale non basta, a suo avviso, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per evitare di andare nuovamente incontro ai problemi dovuti alla carenza di informazione cui ha dato luogo il precedente decreto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (Atto n. 167).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2014;

considerato che nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo di cui allo schema in esame sono indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio abitabile;

preso atto che il patrimonio complessivo abitativo globale è pari a 16.812 unità, secondo quanto riportato più specificatamente nella tabella 1 dell'allegato A allo schema in esame, con una diminuzione rispetto al 2013 del numero degli alloggi non più utili pari a 450 unità, di cui 357 in dotazione all'Esercito, 29 alla Marina militare e 64 all'Aeronautica militare;

evidenziato che la tabella 4, di cui all'allegato B, illustra la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale del 22 novembre 2010, indicando in 217 unità il numero degli alloggi effettivamente alienati nel 2014 su un totale di 2874 alloggi alienabili, e che tale risultato deludente impone di sviluppare una riflessione adeguata sulle difficoltà che hanno portato a concludere la vendita di un numero di alloggi inadeguato rispetto alle esigenze ed agli obiettivi del piano;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame stabilisce le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela e, in particolare, per i nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio;

rilevato, altresì, che l'articolo 4 reca disposizioni interpretative e applicative relative al cosiddetto « regime transitorio » degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, prevedendo che gli utenti portatori di handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, siano ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, stabilendo inoltre che i benefici previsti dalle citate disposizioni non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di dare effettiva e concreta attuazione alle condizioni approvate dalla

Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 7 del 2014, e successivamente recepite in parte dal decreto ministeriale 7 maggio 2014, sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap e ai conduttori nel cui nucleo familiare risulti convivente un portatore di handicap individuato come tale ai sensi delle disposizioni normative vigenti anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

2) prosegua, per gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 euro, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, la permanenza nella conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone ivi previste, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nel medesimo articolo, così come modificate nel tempo in ragione degli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;

3) ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, sia assicurato che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della Difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo *status* giuridico;

4) al fine di dare concreto impulso al piano vendite degli alloggi, siano rivisti, previa acquisizione del parere concorde della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle mutate condizioni di mercato e delle reali condizioni degli immobili da alienare, i prezzi per la base d'asta per gli alloggi liberi, nonché i prezzi per l'esercizio del diritto d'opzione per gli immobili occupati da conduttori che non hanno ancora esercitato tale diritto;

5) si provveda a sollecitare la pubblicazione nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010) delle norme per esercitare l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, così come indicate nella risoluzione Ruggia ed altri n. 8/00177, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 29 maggio 2012, sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della Difesa, nel senso di prevedere, in tali casi, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera *a*) del predetto Testo unico, qualora più favorevole per l'acquirente;

e con la seguente osservazione:

a) al fine di evitare il ripetersi di una carenza di informazione sui contenuti del decreto, sia data idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del decreto approvato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	49
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	50
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	60
AVVERTENZA	61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto

professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, di

ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale e di tutela del soggetto diffamato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 giugno scorso, dalla Commissione, che ha espresso un parere di nulla osta.

Segnala, altresì, che la Commissione di merito, in data 18 giugno, ne ha concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, salvo l'approvazione di tre correzioni di natura meramente formale, dettate dall'esigenza, da un lato, di integrare il titolo prevedendo il riferimento anche al codice civile e, dall'altro, di assicurare un maggior coordinamento interno delle disposizioni.

Poiché le modifiche citate non incidono in alcun modo sul contenuto sostanziale del testo, propone di esprimere sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere di nulla osta, in conformità a quanto peraltro già deliberato nella predetta seduta del 17 giugno scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, nel senso di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, nel rilevare come le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Nuovo testo C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, recante norme urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni presso la Commissione Lavoro, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, mentre le modifiche apportate in sede referente non risultano corredate di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni forniti. Ritiene che appaiono tuttavia necessari chiarimenti in merito agli effetti fiscali – in termini di recupero di gettito tributario in conseguenza della maggiore base imponibile – relativi all'esercizio 2015, che sembrerebbero calcolati secondo il regime ordinario di tassazione in luogo del regime di tassazione separata ordinariamente applicato per la corresponsione degli arretrati. Per quanto attiene all'introduzione da parte della Commissione di merito, al comma 1, del capoverso comma 25-*ter*, che dispone che gli importi rivalutati ai sensi del comma 25-*bis* dal 2014 siano comunque rivalutati in base alla normativa vigente, osserva che non appare chiara la portata effettivamente innovativa della disposizione. Andrebbe quindi precisato, a suo avviso, se quest'ultima abbia esclusivamente la finalità di chiarire il coordinamento tra le

norme del decreto-legge in esame e la disciplina vigente sulla base di criteri già considerati nella relazione tecnica riferita al testo originario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che rimangono fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dalla legge di stabilità per il 2015 e che il disegno di legge di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e di quanto previsto dal medesimo articolo 1 con riferimento alle misure di rivalutazione automatica delle pensioni. Al riguardo, rileva preliminarmente che le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, come risulta dalla relazione tecnica, consentono di « ricondurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015 », ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare. Rileva che ciò implica che l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, rispetto al tendenziale aggiornato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, dovrà non solo determinare una riduzione della spesa, al netto degli effetti fiscali, valutata in circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e in circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente, ma anche comportare l'utilizzo del margine di miglioramento tendenziale dei conti, rilevato nel DEF, per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 2.180 milioni di euro nell'anno 2015, e a circa 500 milioni di euro annui negli anni successivi. Ciò considerato, evidenzia che, qualora il miglioramento tendenziale dei conti non si manifestasse effettivamente nel corso dell'anno 2015, le erogazioni finanziarie previste per il medesimo anno dal decreto-legge si « scaricherebbero » integralmente sul saldo netto da finanziare per il 2015, attualmente pari a 53.647 milioni di euro, portandolo a un livello pari a 55.827 milioni di euro,

superiore di 1.827 milioni rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015. A questo riguardo, ricorda che il DEF 2015, nel preannunciare nuove iniziative a valere sul miglioramento tendenziale dei conti, ora destinato a compensare gli effetti della rivalutazione delle pensioni, prevedeva che, nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potesse avvenire con l'utilizzo delle disponibilità di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmatici, prevedendo che il medesimo provvedimento di assestamento potesse provvedere a reintegrare le risorse anticipate. Per altro, un'analoga indicazione era contenuta anche nel primo degli impegni al Governo risultanti dalle Risoluzioni con cui la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nelle sedute del 23 aprile 2015, hanno approvato il DEF 2015 (nn. 6-00136 e 6-00106), che prevede appunto di disporre, prudenzialmente e in attesa di registrare tale miglioramento con la presentazione del disegno di legge di assestamento, l'accantonamento di corrispondenti risorse nel bilancio dello Stato. Tutto ciò premesso, osserva che la norma in esame, pur prevedendo che il provvedimento di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio successive terranno conto della sentenza della Corte costituzionale e delle misure di rivalutazione automatica delle pensioni, stabilite dal presente decreto, non reca alcuna disposizione volta ad assicurare la tenuta degli obiettivi di finanza pubblica, nel caso in cui non si verifichi il previsto miglioramento tendenziale dei conti. A questo riguardo, poiché l'inserimento in sede di conversione del decreto-legge di una disposizione volta all'accantonamento di risorse in attesa della presentazione del disegno di legge di assestamento, prevista per il 30 giugno 2015, risulterebbe ormai tardiva, in considerazione dei tempi necessari alla citata conversione, si potrebbe invece ipotizzare una eventuale integrazione della disposizione

in esame prevedendo la possibilità che, nell'ambito del provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e delle previsioni di bilancio per gli anni successivi, si possa procedere, ove necessario, alla riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della salvaguardia dei livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015, nonché, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli articoli da 2 a 4, recanti il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione relativamente al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, atteso che detto incremento si configura come limite di spesa. Quanto alla copertura di tale spesa, prende altresì atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la disponibilità, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.

In merito al finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e il rifinanziamento dei contratti di solidarietà – pari, nel testo originario, a 70 milioni di euro e, nel testo modificato, a 140 milioni per l'anno 2015, entrambi posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, trattandosi di specifiche finalizzazioni nell'ambito del suddetto Fondo – non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l'utilizzo di tali somme non pregiudichi interventi di spesa a carico delle medesime risorse.

Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, recante oneri pari a 150 milioni di euro per l'esercizio 2015,

coperti a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, sopra citato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa il fatto che il medesimo Fondo presenti le necessarie disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 2, comma 2, prevede che agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione – disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2 ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga – pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. A questo riguardo, ricorda che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui si prevede l'utilizzo, è stato istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con la finalità – tra le altre – di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga.

Rileva inoltre che l'articolo 4, comma 1-bis, prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 2, comma 2, in una misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015. La riduzione è disposta per far fronte all'incremento, nella medesima misura, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, con cui si provvede al finanziamento, sempre nella misura di 150 milioni di euro, degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di solidarietà.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, in merito alla quantificazione riportata nella relazione tecnica e riferita al testo originario, osserva che le disposizioni novellano l'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 2005 (cosiddetta riforma Dini), prevedendo, a regime, che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non possa essere inferiore all'unità. Segnala che, in coerenza con tale impostazione, gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica assumono come elemento determinante il monte pensioni relativo ai soggetti collocati a riposo nell'anno 2015, i quali – in base alle norme in esame – beneficiranno di un trattamento più elevato in ragione della più alta rivalutazione del montante prevista per l'anno 2014. Poiché il meccanismo di adeguamento all'unità ha carattere permanente, segnala che la previsione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, inerenti al maggior importo pensionistico liquidato, ogni qualvolta, risultando il coefficiente di rivalutazione inferiore all'unità, andrà applicato il predetto meccanismo. È presumibile peraltro che, trattandosi di oneri eventuali, ove la predetta condizione dovesse verificarsi, andrà adottato un apposito provvedimento legislativo che indichi le relative modalità di copertura finanziaria. In ordine a tale ricostruzione, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

Rileva che i predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare la congruità degli oneri e delle coperture apposte alle modifiche introdotte in sede referente, che escludono l'operatività del recupero in fase di prima applicazione della norma. Fa presente, inoltre, che il predetto recupero sembrerebbe applicabile soltanto qualora, negli esercizi successivi a quello in cui opera la correzione del coefficiente, la variazione media del PIL risulti superiore all'unità. Anche a tale riguardo ritiene utile acquisire la valutazione del Governo. Per quanto riguarda gli effetti fiscali, nel rilevare che

gli stessi sembrano essere calcolati secondo un criterio di prudenzialità, ritiene utile acquisire i dati sottostanti la relativa quantificazione (aliquota fiscale media applicata, incluse le addizionali IRPEF; effetti di cassa dovuti allo slittamento della mensilità di dicembre).

Ciò rilevato, in relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori dati ed elementi di valutazione volti alla verifica della stima della maggiore spesa pensionistica, con particolare riferimento ai flussi di pensionamento considerati e alle modalità di calcolo applicate. In particolare, per quanto attiene al meccanismo di « recupero » prefigurato dalla disposizione, che nel testo originario operava anche in sede di prima applicazione, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura gli effetti di tale recupero siano stati considerati a riduzione dell'impatto complessivo delle norme in esame sui saldi. Nello specifico, fa presente che sarebbe necessario conoscere se l'andamento fortemente decrescente degli oneri, la cui curva tende sostanzialmente ad annullarsi nel decennio 2015-2024, sia da ricondurre anche all'operare di tale meccanismo. Rileva che l'incidenza sugli oneri dipende d'altro canto dalle specifiche modalità applicative del predetto meccanismo: in particolare, l'effetto per la finanza pubblica è condizionato dai montanti ai quali si applicherà il meccanismo di recupero e dal loro ammontare complessivo.

Come già evidenziato, fa presente che le modifiche non sono corredate di relazione tecnica; inoltre la relazione tecnica allegata al testo originario non reca le indicazioni necessarie per la verifica dell'impatto sui saldi delle medesime modifiche, che escludono l'operatività del meccanismo di recupero in sede di prima applicazione delle norme. Pertanto, ai fini della verifica della congruità degli oneri suindicati, riportati nel testo modificato, andrebbero acquisiti, a suo avviso, gli elementi posti alla base della quantificazione, nonché i chiarimenti, già richiesti con riferi-

mento al testo originario, riguardo alle modalità applicative del predetto meccanismo di recupero.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2, nel testo modificato dalla Commissione di merito, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, valutati in misura crescente da 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, fino a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, in parte mediante le maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei citati criteri, in parte attraverso corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e in parte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2016-2017 dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2015-2017, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, segnala che tale modalità di copertura « endogena » di nuovi oneri attraverso effetti indiretti in termini di maggiore entrata non appare pienamente coerente con il dettato della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 17, comma 1, individua tra le differenti modalità mediante cui assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti onerosi le « modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate », con ciò implicando la necessità di procedere ad una previa modifica sul piano legislativo delle norme dirette a determinare un maggior gettito. Sul punto, rileva tuttavia che alla suddetta modalità di copertura finanziaria si è fatto già ricorso in via di prassi con specifico riferimento a quegli effetti che siano connotati da bassi margini di incertezza e che rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti, fattispecie questa che sembrerebbe

verificarsi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, anche in rapporto al decreto in esame. Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo assicuri — anche in ragione della proiezione temporale degli oneri — che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sulle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che il citato fondo reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 5-*bis*, recante interpretazione autentica in materia di norme relative a benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, osserva che le disposizioni in esame sembrerebbero volte a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), cui erano ascritti oneri a carico della finanza pubblica, ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2015. Posta la necessità di una conferma in proposito, ritiene che andrebbe comunque precisato se tale interpretazione sia coerente con la stima degli oneri riportata nella relazione tecnica allegata alla predetta legge di stabilità 2015.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, rileva preliminarmente che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, relativamente agli oneri connessi all'anticipo del pagamento al primo giorno di ciascun mese, appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni fornite. Resta inoltre fermo, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, il risparmio imputato all'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità 2015. Con riferimento alle modalità di copertura, rinvenute in parte a valere sui risparmi dovuti alla rinegoziazione delle

commissioni corrisposte a istituti di credito e a Poste Spa, ai fini della verifica del dato riportato nella relazione tecnica, andrebbe fornita la disaggregazione del monte dei pagamenti effettuati presso le banche rispetto a quelli erogati tramite Poste italiane Spa. In assenza di detta disaggregazione, non risulta possibile verificare la stima dei risparmi attesi dalla riduzione delle commissioni (7,9 milioni di euro nel 2015 e 13,7 milioni di euro a decorrere dal 2016). Ciò detto, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l'effettiva praticabilità delle riduzioni indicate dalla relazione tecnica, oggetto di rinegoziazione con Poste italiane Spa e con gli istituti di credito. Per quanto riguarda le modalità di copertura a valere sull'incremento dell'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi percepiti dall'INPS, appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto possa conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese, come disposto dal comma 2, lettera b).

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che i commi 2 e 3 dell'articolo 6 provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'allineamento al primo giorno di ogni mese dei termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, nonché delle rendite vitalizie erogate dall'INAIL, disposto dal comma 1 del medesimo articolo 6. In particolare, ai suddetti oneri, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, in parte, attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche e, in parte, mediante corrispondente incremento dell'importo che l'INPS deve rendere indisponibile e versare al bilancio dello Stato a fronte delle entrate per interessi attivi, al

netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex-INPDAP. Rileva che si prevede altresì che l'INPS, per far fronte al suddetto maggiore versamento, debba conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e che lo stesso Istituto provveda strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla copertura a valere sulla riduzione delle citate commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane Spa, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione, sostituendo le parole: « attraverso la riduzione delle commissioni » con le seguenti: « attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni ».

Con riguardo invece alla copertura a valere sull'incremento dell'importo reso indisponibile e versato dall'INPS al bilancio dello Stato, rileva che il maggior versamento a cui l'INPS è tenuto dovrebbe essere compensato dal medesimo Istituto con corrispondenti risparmi da conseguire attraverso non meglio specificati interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese. In proposito sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni più puntuali sui previsti interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese da parte dell'INPS, valutando conseguentemente l'opportunità di specificarli all'interno della disposizione.

Per quanto riguarda il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa previste dalla norma in esame cui deve provvedere strutturalmente l'INPS a partire da giugno 2015, fa presente che appare necessario precisare, da un lato, con quale frequenza l'INPS dovrà procedere al citato riversamento e, dall'altro, che le riduzioni di spesa a cui si fa riferimento ai fini del riversamento medesimo sono quelle relative alla riduzione

delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e Poste italiane Spa, di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 6, anche al fine di non ingenerare dubbi interpretativi rispetto alla successiva lettera *b*), che cita invece la riduzione di spesa ai soli fini della compensazione degli ulteriori interessi attivi che l'INPS è tenuto a corrispondere allo Stato rispetto a quelli già versati ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014. Pertanto, nell'ipotesi di riversamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: « L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera *a*) ».

Infine, segnala che, poiché la copertura finanziaria riguarda oneri non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa, si dovrebbe inserire nel testo del provvedimento una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Su tali aspetti, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle esenzioni disposte dall'articolo 7, recante disposizioni in materia di anticipo del TFR, prende atto del fatto che la relazione tecnica considera tale regime agevolativo come una rinuncia ad un maggior gettito. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che, ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di

quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014.

Osserva che l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-*ter*, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso comma 25-*bis*, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente, non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015.

Rileva inoltre che, in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196 del 2009, posto che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio.

Precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal nuovo testo del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento sia degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sia dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 4, comma 1, e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità programmate a carico del Fondo medesimo sulla base della legislazione vigente.

Osserva che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziarie e di indebitamento netto per far fronte agli oneri ad esso imputati dagli articoli 2,

comma 2, e 4, comma 1-*bis*, derivanti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Fa presente che il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni.

Osserva che gli oneri derivanti dall'esclusione dell'operatività del recupero da effettuarsi sulla rivalutazione successiva, in sede di prima applicazione, nell'anno 2015, introdotta all'articolo 5 dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, sono correttamente quantificati nel nuovo testo del medesimo articolo 5.

Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, cui i predetti oneri sono in parte imputati, reca le necessarie disposizioni;

Rileva che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità 2015, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 5-*bis*, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non modifica la platea dei soggetti beneficiari già considerata ai fini della valutazione degli effetti finanziari della citata disposizione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2015 e pertanto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Fa presente inoltre che l'INPS, come indicato dalla relazione tecnica, potrà conseguire gli obiettivi di risparmio per far fronte agli oneri di cui all'articolo 6,

comma 2, lettera *b*), derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento del medesimo Istituto, attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e i risparmi in tal modo conseguiti verranno versati annualmente al bilancio dello Stato.

Infine precisa che gli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, sono stati calcolati con criteri prudenziali.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014;

l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-*ter*, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso comma 25-*bis*, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente,

non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015;

in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, posto che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio;

il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal nuovo testo del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento sia degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sia dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 4, comma 1, e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità programmate a carico del Fondo medesimo sulla base della legislazione vigente;

il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziarie e di indebitamento netto per far fronte agli oneri ad esso imputati dagli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1-bis, derivanti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;

il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti

inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;

gli oneri derivanti dall'esclusione dell'operatività del recupero da effettuarsi sulla rivalutazione successiva, in sede di prima applicazione, nell'anno 2015, introdotta all'articolo 5 dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, sono correttamente quantificati nel nuovo testo del medesimo articolo 5;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, cui i predetti oneri sono in parte imputati, reca le necessarie disponibilità;

l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità 2015, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 5-bis, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non modifica la platea dei soggetti beneficiari già considerata ai fini della valutazione degli effetti finanziari della citata disposizione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2015 e pertanto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'INPS, come indicato dalla relazione tecnica, potrà conseguire gli obiettivi di risparmio per far fronte agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento del medesimo Istituto, attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e i risparmi in tal modo conseguiti verranno versati annualmente al bilancio dello Stato;

gli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6,

in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, sono stati calcolati con criteri prudenziali;

rilevata la necessità di:

riformulare l'articolo 6, comma 2, lettera *a*), in materia di copertura degli oneri derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, facendo riferimento, anziché alla riduzione delle commissioni, ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;

riformulare l'articolo 6, comma 3, in materia di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa conseguite dall'INPS, prevedendo che l'INPS provveda annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera *a*);

inserire all'articolo 6, dopo il comma 3, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, attribuendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di rideterminare, con proprio decreto, gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera *b*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: la riduzione delle commissioni con le seguenti: i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;

all'articolo 6 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corri-

spondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera *a*);

all'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera *b*), secondo periodo, del presente articolo, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma *3-bis*.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che la relazione tecnica non reca una stima degli oneri connessi alle ipotesi di risarcimento da parte dello Stato italiano previste dall'articolo 15 per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, in quanto la stessa relazione sottolinea il carattere marginale di tali effetti. Al riguardo, rileva che la medesima relazione assume pertanto che, nel caso in cui questi dovessero verificarsi, i mezzi finanziari per il risarcimento dovrebbero essere individuati a valere su specifici stanziamenti di bilancio ovvero mediante appositi provvedimenti legislativi. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle restanti norme dello schema di decreto, considerata la loro natura essenzialmente procedurale e nel presupposto che gli adempimenti affidati al Ministero della giustizia e ai competenti organi giudiziari possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Ritiene, infine, che sarebbe utile una conferma che le spese per traduzioni connesse all'attuazione dell'accordo possano trovare copertura nei relativi stanziamenti di bilancio già esistenti in base alla vigente normativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'articolo 15, in quanto volto a circoscrivere la responsabilità dello Stato

italiano per danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro al solo caso in cui il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato dell'esecuzione, non appare suscettibile di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica, come emerge dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Segnala, altresì, che alle spese di traduzione relative al certificato concernente la decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro, derivanti dall'articolo 2, comma 4, si farà comunque fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (atto n. 166);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 15, che circoscrive la responsabilità dello Stato italiano per danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro al solo caso in cui il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato dell'esecuzione, non appare suscettibile di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica, come emerge dalla relazione tecnica allegata al provvedimento;

alle spese di traduzione relative al certificato concernente la decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro

Stato membro, derivanti dall'articolo 2, comma 4, si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Atto n. 163.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
Sui lavori della Commissione	66

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione)

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso entro la seduta di oggi, in quanto la Commissione Lavoro ne concluderà l'esame in sede referente entro la stessa seduta odierna.

Informa quindi che il relatore, Zoggia, ha già formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3134, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, esso si compone ora di 9 articoli.

Illustra l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte della XI Commissione, il quale determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo

INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, nonché assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013.

In particolare al comma 1 è previsto che, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione è riconosciuta in misura variabile a seconda degli anni e dell'importo complessivo del trattamento pensionistico.

1) per gli anni 2012-2013 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del:

40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

2) per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

3) a decorrere dal 2016 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013

per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

In tale ambito, fa presente come una clausola di salvaguardia assicuri che, per ogni classe di importo e per ogni anno, il trattamento pensionistico complessivo non possa essere minore, effettuata la relativa rivalutazione, al limite superiore, effettuata la relativa rivalutazione, di quello riconosciuto alla classe di importo inferiore. Viene precisato inoltre che, a decorrere dal 2014, i predetti importi sono rivalutati ai sensi della normativa vigente.

Il comma 2 specifica che, ai fini del meccanismo di rivalutazione delle pensioni di cui all'articolo 34 della legge n. 448 del 1998, si tiene conto anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, mentre il comma 3 precisa che le somme arretrate dovute ai sensi dell'articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, segnala il comma 5, il quale prevede che restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015 e che il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte Costituzionale e dell'articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 2 reca norme in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, al comma 1, per il 2015, l'incremento di 1.020 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012).

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014, recante la delega per la riforma del

mercato del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015.

Con riferimento all'articolo 3, segnala come esso incrementi di 5 milioni di euro per il 2015, le risorse già destinate, per il medesimo anno, al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, dall'articolo 1, comma 109, della legge di stabilità 2015. A tal fine è previsto di attingere alle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2 del decreto-legge.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Lavoro, autorizza al comma 1 una spesa di 140 milioni di euro per il 2015, ai fini del finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi (i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale). Anche in tal caso è previsto che la spesa sia a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dall'articolo 2 del decreto-legge.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, incrementa di 150 milioni per il 2015 il finanziamento, inizialmente stabilito in 50 milioni, previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014, per la proroga della previsione sperimentale secondo cui l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. La norma specifica che il predetto rifinanziamento si riferisce ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per riforma degli ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto

di lavoro, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*).

Sottolinea quindi come l'incremento del finanziamento sia effettuato a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, il quale è pertanto incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. Alla copertura del predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame da parte della XI Commissione, il quale interviene sulla disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, che è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale – la quale a sua volta sconta la variazione del PIL reale legato alla crescita reale del Paese e la variazione del PIL legata all'inflazione, appositamente calcolata dall'ISTAT – con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare) utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo.

In particolare, il comma 1 prevede che in ogni caso il richiamato coefficiente non possa essere inferiore a un valore pari a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive: la norma ha il fine di ovviare alla circostanza che nel 2014 il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo (sia in valore assoluto sia al netto dell'inflazione), determinando una rivalutazione negativa (per tutti i contributi versati dopo il 1996 ad eccezione dei lavoratori che all'epoca avevano più di 18 anni di versamenti), con ciò riducendo le aspettative pensionistiche dei lavoratori attivi. La norma specifica

che, in sede di prima applicazione, non si applica il recupero sulle rivalutazioni successive.

Il comma 2 dispone invece in merito alla copertura degli oneri finanziari determinati dal comma 1.

Illustra quindi l'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, il quale reca una norma di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori esposti all'amianto.

In particolare, la norma di interpretazione autentica si riferisce all'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, il quale stabilisce a sua volta che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

In particolare la disposizione chiarisce che la nozione « lavoratori attualmente in servizio » recata dal citato articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014, indica i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 190 del 2014, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

L'articolo 6 detta norme volte a uniformare le procedure di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS.

In particolare il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni

e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1° giorno di ogni mese (o il giorno successivo se festivo o non bancario) con un unico mandato di pagamento (ove non sussistano cause ostative); il pagamento è invece differito al secondo giorno bancario per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017.

Il comma 2 detta disposizioni in merito alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla predetta uniformazione dei termini di pagamento.

Il comma 3 prevede che l'INPS riversi strutturalmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere da giugno 2015, l'importo di spesa corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute.

Illustra l'articolo 7, il quale modifica la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alla corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando.

A tale riguardo ricorda che l'articolo 1, commi da 26 a 34, della predetta legge di stabilità (legge n. 190 del 2014) prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali disposizioni dispongono parallelamente un finanziamento a favore dei datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, con una specifica e differenziata disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro che optino o meno per il richiamato finanziamento e con l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento.

Rammenta che, a tal fine, è stato istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con

risorse proprie e si è prevista una garanzia di ultima istanza dello Stato sul predetto finanziamento.

In tale contesto normativo, il comma 1 dell'articolo 7 sostituisce la previsione secondo cui tale finanziamento è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario (TUB), prevedendo invece l'assistenza del privilegio generale di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, previsto tra l'altro anche per garantire la corresponsione del TFR.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il secondo periodo del comma 1, il quale precisa inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

In connessione con le novelle recate dal comma 1, il comma 2 apporta alcune modifiche di coordinamento al comma 32 della richiamata legge di stabilità 2015, che ha istituito presso l'I.N.P.S. il citato Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Daniele PESCO (M5S) esprime la valutazione negativa del gruppo M5S, in particolare sulle previsioni dell'articolo 7 del decreto-legge che intervengono sulla disciplina concernente la corresponsione nella

busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Rileva infatti come, al di là dei limitati aspetti che interessano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i quali non sono di per sé meritevoli di un giudizio critico, la predetta misura del TFR in busta paga, incentivando a incrementare l'indebitamento delle imprese, costituisca un fattore negativo, come evidenziato del resto anche da numerosi soggetti che si sono espressi su tale materia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) chiede alla Presidenza della Commissione, nonché a tutti i gruppi politici, di valutare attentamente l'esigenza di approfondire le questioni relative al cambio intervenuto ai vertici della Cassa depositi e prestiti, procedendo in particolare all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dei soggetti coinvolti da tale vicenda, anche al fine di fare chiarezza sulla missione di tale importantissima istituzione finanziaria del Paese.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto della proposta avanzata dal deputato Barbanti, che potrà essere prossimamente valutata in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

evidenziato come il decreto-legge rechi una serie di misure urgenti concernenti il settore pensionistico e previden-

ziale, nonché quello degli ammortizzatori sociali, dando in particolare attuazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, relativa alla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici;

rilevato come il provvedimento interessi in termini solo molto marginali gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa 68

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello 68

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2015.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 giugno 2015.

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con condizioni</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla Relatrice</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà</i>) ..	75
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	79
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 174 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	71
---	----

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Discussione e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione* – *Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di integrare la proposta di parere presentata dalla relatrice, inserendo una condizione volta a sopprimere il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5, che reca l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tale proposito fa notare come tale abrogazione comporti l'inapplicabilità di sanzioni per colui che abbia avviato

attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Comunica infine che il gruppo SEL ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Salvatore MICILLO (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S) invita i colleghi ad una riflessione sulle disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, riguardanti la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, manifestando perplessità sull'assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. Ritiene, pertanto, che esso debba essere potenziato, così come evidenziato dalla Commissione europea nell'ambito del documento EU PLOT 6730/2014. Invita altresì a tener conto di quanto riportato nel recente rapporto « *State of nature* » dell'Unione europea.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) propone di integrare la proposta di parere presentata dalla relatrice, richiamando, in relazione alla condizione riferita all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), le competenze degli enti di area vasta, di cui alla legge n. 56 del 2014, nonché prevedendo il coordinamento delle numerose disposizioni in materia di polizia degli enti locali e delle attività di controllo in materia ambientale attribuite alle province.

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare la relatrice per la puntuale proposta di parere formulata, propone di integrare la condizione riferita all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), richiamando la necessità della salvaguardia della specializzazione acquisita in campo ambientale dal Corpo forestale dello Stato.

Claudia MANNINO (M5S) manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 3 del provvedimento in esame, che introduce il nuovo istituto del silenzio assenso tra

amministrazioni pubbliche e sul quale manifesta dubbi di legittimità costituzionale, ricordando che il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo di tale articolo presso la Commissione di merito. Esprime altresì perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 5, che introduce alcune modifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e delimita con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, giudica negativamente la limitazione delle determinazioni che la pubblica amministrazione può adottare in via di autotutela, nonché la specificazione del termine di diciotto mesi entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio, che non tiene conto della carenza di personale impiegato nelle amministrazioni pubbliche.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, nel dichiarare di condividere i rilievi formulati dal presidente Realacci e dai colleghi Carrescia e Tino Iannuzzi, precisa, in relazione a quanto sollevato dalla collega Mannino, in primo luogo, che la condizione riferita all'articolo 3 già tiene conto dell'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione del nuovo istituto del silenzio assenso e, in secondo luogo, che le eventuali modifiche relative all'articolo 5 del provvedimento andrebbero più opportunamente valutate presso la Commissione competente. Reformula quindi la sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, le proposte di parere alternative dei deputati dei gruppi M5S e SEL si intenderanno precluse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dalla relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte di pa-

rere alternative presentate dai gruppi M5S e SEL.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 174.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 17 giugno scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00700 De Rosa: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra la sua risoluzione, evidenziando, in particolare, la necessità che la gestione e l'allocazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra siano improntate a criteri di maggiore efficienza e trasparenza. Richiama, altresì, gli esiti degli Stati generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio, tenutisi ieri a Roma presso la Camera dei deputati.

Serena PELLEGRINO (SEL), nell'esprimere soddisfazione per la calendarizzazione della risoluzione in esame, preannuncia che il suo gruppo presenterà una risoluzione sulla medesima materia.

Stella BIANCHI (PD), nel condividere il contenuto della risoluzione in esame, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una risoluzione sulla medesima materia. Segnala, inoltre, l'opportunità di addivenire ad una riforma complessiva del sistema ETS (*Emissions Trading System*), giudicando altresì necessario che il Governo intervenga sulla materia della fiscalità ambientale.

Mirko BUSTO (M5S) fa presente che il suo gruppo ha già presentato una risoluzione sul tema della fiscalità ambientale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) manifesta disponibilità ad integrare il testo della sua risoluzione, anche al fine di pervenire all'adozione di un testo condi-

viso da tutti i gruppi, pur considerando inopportuno un ampliamento eccessivo della materia in essa trattata.

Stella BIANCHI (PD) ricorda che gli obiettivi dell'efficienza e della trasparenza nell'allocazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra sono già stati ben evidenziati nell'ambito della discussione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario

per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere l'opportunità di integrare il testo della risoluzione in esame, evidenzia come una risoluzione avente a oggetto anche il tema della fiscalità ambientale rischi di essere di competenza delle Commissioni riunite VI e VIII e non della sola VIII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3098 Governo, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », approvato dal Senato;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per la disciplina in materia di conferenza di servizi, la disposizione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

l'articolo 3, comma 3, prevede che la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, introdotta al comma 1, si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche;

l'articolo 7 prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, il riordino delle funzioni di polizia di tutela

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro-alimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare;

valutato che:

andrebbero necessariamente riviste le richiamate disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), nel senso di valutare attentamente l'effettiva opportunità, nell'ambito della conferenza dei servizi, della formazione del silenzio-assenso nei casi di acquisizioni di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, in considerazione dell'indebolimento della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, nonché del depotenziamento in materia di controlli ambientali, che ne conseguirebbe, soprattutto in presenza di procedimenti di particolare rilevanza quale la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e all'eventuale assorbimento dello stesso in altra Forza di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dovrebbe essere funzionale all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dal medesimo Corpo, del quale andrebbe salvaguar-

data l'alta specializzazione delle funzioni in tema di controllo e tutela dell'ambiente e del territorio;

è fondamentale procedere al riordino dei corpi di polizia provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), tenendo in considerazione la riorganizzazione delle funzioni in capo alle amministrazioni locali disposta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di controllo ambientale e territoriale;

evidenziato che andrebbe avviata una riflessione sull'allocazione delle funzioni in materia di controllo ambientale disposta dalla citata legge n. 56 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), si escludano espressamente i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA dalla previsione della formazione del silenzio assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza dei servizi, non si siano espresse nelle forme di legge;

2) all'articolo 3, si circoscriva l'ambito di applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso, prevedendolo esclusivamente per le amministrazioni statali e comunque escludendo espressamente l'adozione del silenzio assenso nei provvedimenti per i quali è previsto il parere degli organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

3) all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), si preveda il riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, attribuite, valutando al contempo le possibili relazioni tra le funzioni delle varie forze di polizia e le funzioni delle Agenzie ambientali con particolare riferimento alla qualifica di ufficiali ed ausiliari di polizia giudiziaria.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (C 3098), in particolare per le parti e le materie di competenza;

considerato che:

il disegno di legge delega del Governo prevede una riorganizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la previsione di deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge; un riordino che viene però previsto in molte norme contenute con tale vaghezza e genericità nei principi e criteri a cui si dovrebbe attenere la delega, che si traduce troppo spesso in un'eccessiva discrezionalità di scelte in capo all'Esecutivo, e ciò in evidente contrasto con quanto prescritto dalla nostra Carta costituzionale;

detta estrema genericità, risulta peraltro preoccupante anche riguardo le previste misure di semplificazione, e il riordino degli atti autorizzatori e concessori;

l'articolo 2, comma 1, prevede (lettera g)), con riguardo alla conferenza dei servizi, che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge. Rispetto alla normativa vigente, dunque, il criterio di-

rettivo in esame consentirebbe l'acquisizione dell'assenso in mancanza di espressione della volontà da parte dell'amministrazione competente anche per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA: aspetto particolarmente grave. A ciò si aggiunga la previsione contenuta alla lettera n), laddove si prevede la definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

l'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 3 estende in modo generalizzato il meccanismo del silenzio/assenso anche nei procedimenti in cui « è prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini ». Sinora il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio-assenso per i

procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili, nel presupposto – costituzionalmente ineccepibile, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale – di una prevalenza del pubblico interesse su quello dei privati cittadini nei casi nei quali siano coinvolti interessi di rango costituzionale, come in relazione ai temi del patrimonio culturale e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione: « *Nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso* (sentenze nn. 26/1996 e 440/1997);

il suddetto comma 3, produce di fatto un gravissimo indebolimento della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, diritto sancito dalla Costituzione;

sempre con riguardo a misure di semplificazione, e di riordino degli atti autorizzatori e concessori, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone una delega al Governo per l'individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. L'individuazione dei procedimenti, assegnata ai futuri decreti legislativi. In particolare, è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto: *a)* di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); *b)* di « silenzio assenso »; *c)* per i quali è necessaria l'« autorizzazione espressa »; *d)* per i quali è sufficiente una « comunicazione preventiva »;

detto articolo è una vera e propria delega in bianco al Governo, laddove non è individuato alcun principio e criterio direttivo, in un ambito delicato quale appunto quello della definizione di procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, di concessione o di permesso,

né si introduce una seppur minima clausola di salvaguardia prevedendo che i suddetti decreti legislativi debbano comunque garantire i livelli di garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico, culturale e sanitario;

a conferma della delicatezza degli ambiti che possono essere coinvolti in questa revisione dei suddetti procedimenti, vale la pena rammentare che attualmente l'autorizzazione espressa è per esempio, prevista riguardo: alle autorizzazioni degli scarichi di acque (articolo 124 codice ambiente); alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 codice ambiente); alle autorizzazioni all'uso agronomico dei fanghi di depurazione (decreto legislativo 99/1992), ecc. Anche la comunicazione preventiva, attualmente, è prevista riguardo: l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti da aziende agricole (legge 574/96); l'autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (articolo 272, comma 2, codice ambiente); comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (artt. 215-216, Codice dell'ambiente), ecc. E stesso discorso vale per gli ambiti che vedono coinvolti i procedimenti di SCIA e di silenzio-assenso;

l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, stabilisce principi e criteri di delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica. Viene, tra l'altro, previsto il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso Corpo negli altri corpi di polizia;

la previsione dell'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, pur temperata dal termine

« eventuale », configura la volontà esplicita del Governo di pervenire comunque ad uno smembramento del Corpo, e di conseguenza alla dispersione di energie, nonché di esperienze preziose e indispensabili senza le quali verrebbero meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 nell'eccezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;

la probabile soppressione e assorbimento del Corpo forestale dello Stato è estremamente grave, a fronte dell'altissima specificità e professionalità che contraddistingue l'attività di polizia ambientale svolta da questo Corpo, con competenze che hanno consentito in questi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e l'ambiente. Ricordiamo che il CFS è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Ha poco meno di 8.000 unità e 1.000 stazioni, dislocate in zone rurali e montane, con Comandi Provinciali e Regionali in 15 Regioni, per un totale di oltre 1.200 strutture;

proprio mentre il Parlamento, dopo venti anni di attesa, è riuscito ad approvare definitivamente l'inserimento nel codice penale dei reati ambientali, il Governo pensa a depotenziare il presidio sul territorio e la guerra alle ecomafie, finora garantito proprio dal Corpo forestale dello Stato;

riguardo al destino del Corpo forestale dello Stato, tracciato con questa legge delega, vale la pena riportare quello che il 4 novembre 2014 ebbe a dire il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Sollecitato dai commissari sulla paventata soppressione del Corpo forestale dello Stato, ecco la risposta: « Noi siamo contrarissimi, se non si è capito, lo ribadisco, alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché sarebbe come togliere all'au-

torità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpriamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, (...) potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale, e delle procure distrettuali »;

l'articolo 15, reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale;

in realtà, tutto il riordino dei servizi pubblici locali, in quanto materia estremamente importante e delicata, e che interessa in prima persona i cittadini, la loro vita, le loro città e comunità, avrebbe dovuto trovare una più corretta collocazione in un disegno di legge ad hoc del Governo piuttosto che in una legge delega, in modo da consentire al Parlamento di esprimersi compiutamente;

tra i principi e criteri direttivi previsti dal medesimo articolo 15, si prevede, alla lettera c), che nella definizione della disciplina generale della gestione dei servizi, occorrerà altresì definire i criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi. Tale disciplina dovrà essere approntata nel rispetto dei principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità. Riguardo in particolare alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, si dovrà inoltre provvedere alla « risoluzione delle "antinomie normative" in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 »;

riguardo ai servizi idrici è contestabile la locuzione introdotta secondo la quale le modifiche normative dovranno

essere introdotte “tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011”, laddove sarebbe dovuto essere previsto nel testo che i futuri interventi legislativi in materia, dovranno essere presi « nel rispetto », e non « tenendo

conto » dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,
premessò che:

il disegno di legge in esame negli articoli 2, 3, 4, e 5 interviene sugli istituti fondamentali del procedimento amministrativo (la conferenza dei servizi, il silenzio assenso, la SCIA e l'autotutela amministrativa), già oggetto di numerose modifiche (leggi 104/2010, 122/2010, 163/2010, 106/2011, 148/2011, 134/2012 e 116/2014) improntate a una complessiva semplificazione degli adempimenti da parte del privato, di « snellimento » delle fasi procedurali e di riduzione dei termini di conclusione del procedimento;

risulta imprescindibile tutelare gli interessi pubblici sensibili (la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità) e arginare l'eccessiva genericità e indeterminatezza dei principi e criteri direttivi che attribuiscono al Governo una discrezionalità incondizionata nella definizione di soluzioni normative attuative;

per quanto attiene la disciplina della conferenza dei Servizi (articolo 2) non appare chiaro in che modo le misure previste dovrebbero migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni, né quale sia il contenuto innovativo che la delega intenda apportare. Il ricorso a tale istituto viene di fatto reso marginale e svuotato della sua funzione di momento di confronto sincrono tra le amministrazioni che agiscono in rappresentanza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

appare preoccupante che si proponga quale soluzione per rendere più efficace ed efficiente il procedimento di formazione del provvedimento, non già l'introduzione di meccanismi che agevolino il confronto tra le amministrazioni nella corretta ponderazione degli interessi e che prevedano l'inasprimento delle sanzioni a carico degli uffici inadempienti, bensì la possibilità di superare l'inadempimento, consentendo alle amministrazioni di astenersi dall'esprimere il proprio parere anche quando il procedimento di formazione del provvedimento verta su interessi sensibili o sia finalizzata al rilascio di autorizzazioni ambientali (di VIA, VAS e AIA), in tal modo legittimando il ritardo dell'amministrazione che rimane inerte;

la delega di cui all'articolo 3 introduce l'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Il gruppo Movimento 5 Stelle rifiuta il ricorso incondizionato al silenzio assenso come strumento per rendere più efficace ed efficiente il procedimento ed intende evidenziare come il sistema del silenzio-assenso possa incidere negativamente sulla tutela degli interessi sensibili (il patrimonio culturale, paesaggistico-territoriale, l'ambiente e la salute dei cittadini), laddove non si consenta di intervenire in ogni tempo a tutela dei predetti interessi;

il principio del « silenzio-assenso », introdotto dal decreto « Sblocca-Italia » nel nostro ordinamento anche in materia urbanistica e paesaggistica, risulta contrario alla Costituzione come confermato anche

nelle più recenti sentenza della Corte Costituzionale nelle quali si precisa che «...nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso...» (cfr sentenza Corte Costituzionale n.404 del 17 dicembre 1997) e più recentemente la legge 31 maggio 2012, n. 133 e la legge 18 luglio 2014, n. 209 nelle quali si ribadiva che l'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, esclude l'applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale. A nulla vale la considerazione che lo strumento del silenzio-assenso discenda da una oggettiva incapacità delle pubbliche amministrazioni di esercitare adeguatamente alcune loro specifiche funzioni a causa della mancanza di risorse umane e strumentali. Infatti i costi sostenuti dai ministeri e altre amministrazioni per finanziare convenzioni o altri accordi con società esterne di diritto privato sono macroscopici e spesso risultano ancor più onerosi;

la delega di cui all'articolo 4 prevede, inoltre, la complessiva ridefinizione della disciplina in materia di SCIA e silenzio assenso, di cui agli articoli 19 e 20 della legge 241/1990, senza che vengano in alcun modo precisati i principi e criteri direttivi che dovrebbero presiedere all'individuazione positiva dei procedimenti da sottoporre a SCIA, se non per un mero e generico rinvio a quelli desumibili dagli stessi articoli della legge 241/1990. Tale modo di procedere lascia perplessi sulla legittimità dell'esercizio della delega ivi contenuta e sulla reale finalità della stessa che appare prevalentemente orientata ad introdurre una nuova disciplina generale

delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;

con particolare riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 5 alla disciplina dell'autotutela amministrativa di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, ossia il potere della pubblica amministrazione di annullare, revocare, ovvero modificare i provvedimenti amministrativi già adottati, si stigmatizza l'assenza di specifica previsione che renda inapplicabile agli abusi edilizi il limite temporale di 18 mesi previsto dalla norma per l'esercizio del potere di autotutela;

attraverso l'articolo 14, il Governo si attribuisce il potere di riordinare completamente la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. In sostanza sembra si tratti di una vera e propria delega in bianco al Governo che così si troverà nella facoltà di definire con decreto un nuovo disegno organico di gestione dei servizi pubblici locali, con il rischio di perseguire l'unico obiettivo di privatizzazione e aggregazioni in *multiutilities*;

l'articolo 15 contiene una delega legislativa al Governo per il riordino complessivo della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale secondo criteri diretti a razionalizzarne la gestione. Nell'articolo vi sono insidiose formule in grado di agevolare le privatizzazioni e le aggregazioni in *multiutilities*, bloccando ogni processo o possibilità di ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali, minando quindi l'attuazione dell'esito referendario del 2011,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3098 Governo, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », approvato dal Senato;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per la disciplina in materia di conferenza di servizi, la disposizione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

l'articolo 3, comma 3, prevede che la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, introdotta al comma 1, si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche;

l'articolo 5, comma 1, lettera b), prevede, al numero 2), la soppressione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, che estende le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di

esso, anche ai casi in cui si dia inizio all'attività sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente;

l'articolo 7 prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro-alimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare;

valutato che:

andrebbero necessariamente riviste le richiamate disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), nel senso di valutare attentamente l'effettiva opportunità, nell'ambito della conferenza dei servizi, della formazione del silenzio-assenso nei casi di acquisizioni di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, in considerazione dell'indebolimento della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, nonché del depotenziamento in materia di controlli ambientali, che ne conseguirebbe, soprattutto in presenza di procedimenti di particolare rilevanza quale la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valuta-

zione Ambientale Strategica (VAS) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

la soppressione delle sanzioni in caso di inizio di attività svolta in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), rischia di avallare comportamenti elusivi delle prescrizioni della normativa;

il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e all'eventuale assorbimento dello stesso in altra Forza di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dovrebbe essere funzionale all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dal medesimo Corpo, del quale andrebbe salvaguardata l'alta specializzazione delle funzioni in tema di controllo e tutela dell'ambiente e del territorio;

è fondamentale procedere al riordino dei corpi di polizia provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), tenendo in considerazione la riorganizzazione delle funzioni in capo alle amministrazioni locali disposta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di controllo ambientale e territoriale;

evidenziato che andrebbe avviata una riflessione sull'allocatione delle funzioni in materia di controllo ambientale disposta dalla citata legge n. 56 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), si escludano espressamente i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA dalla

previsione della formazione del silenzio assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza dei servizi, non si siano espresse nelle forme di legge;

2) all'articolo 3, si circoscriva l'ambito di applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso, prevedendolo esclusivamente per le amministrazioni statali e comunque escludendo espressamente l'adozione del silenzio assenso nei provvedimenti per i quali è previsto il parere degli organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

3) all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), sia soppresso il numero 2);

4) all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), si preveda il riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, della specializzazione acquisita in campo ambientale dal medesimo Corpo e delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, attribuite, valutando al contempo le possibili relazioni tra le funzioni delle varie forze di polizia, le competenze degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014 e le funzioni delle Agenzie ambientali, con particolare riferimento alla qualifica di ufficiali ed ausiliari di polizia giudiziaria, e coordinando le numerose disposizioni in materia di polizia degli enti locali e le attività di controllo in materia ambientale attribuite alle province.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando che l'accoglimento dell'osservazione in essa contenuta permetterebbe di chiarire il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 7.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata sollevata dai deputati appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle e, in particolare, dall'onorevole De Lorenzis, la richiesta di verificare se la Commissione possa procedere nell'esame dell'atto, dal momento che, insieme al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è stato presentato un ulteriore testo, più ampio, al quale il rappresentante del Governo ha indicato di fare riferimento, nonostante che esso non sia stato esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri. Al riguardo precisa che effettivamente, nella seduta del 18 giugno il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti ha illustrato che il secondo testo risulta più ampio e completo del primo, in quanto è stato definito sulla base del confronto che si è svolto in sede di Con-

ferenza Stato-Regioni ed è il testo che il Consiglio di Stato ha esaminato e sul quale ha reso il proprio parere. Sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo la Commissione non potrà pertanto nel proprio esame non tener conto anche di questo secondo testo. Fa presente che vi sono anche altri casi in cui il Governo, nel trasmettere un proprio atto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, ha predisposto e inviato al Parlamento anche un secondo testo, che teneva conto degli sviluppi che si erano registrati nel corso dell'*iter* dell'atto, successivamente all'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri e prima della richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo segnala, nella legislatura in corso, l'atto n. 143 e, nella precedente legislatura, gli atti n. 435 e n. 457. Fa presente che per questi ultimi il nuovo testo è menzionato nelle premesse del parere approvato dalla Commissione. In ogni caso, in considerazione del fatto che il secondo testo dell'atto in esame non risulta essere stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, rileva che il parere della Commissione sarà predisposto con riferimento al primo testo e che la Commissione, ove lo ritenga, potrà in ogni caso richiedere di modificare tale primo testo in modo da inserire le parti aggiunte o riviste nel secondo testo, con le eventuali ulteriori modifiche che riterrà opportune.

Per quanto concerne la richiesta, avanzata dall'onorevole Paolo Nicolò Romano nella seduta del 18 giugno, di effettuare audizioni di alcune società di gestione di aeroporti, da individuare, e dell'ENAC, rinvia alle decisioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza, che è stato appositamente convocato per oggi.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) segnala l'opportunità di svolgere l'audizione, oltre che dei soggetti richiamati dal Presidente, anche dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel demandare anche tale richiesta alle deter-

minazioni dell'Ufficio di Presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che è pervenuta da parte dell'onorevole Liuzzi la richiesta di svolgere sulla proposta di legge in esame le audizioni di Google, Facebook e dell'associazione di consumatori Altroconsumo. Anche in questo caso rinvia alle decisioni che saranno assunte al riguardo dall'Ufficio di Presidenza convocato per oggi.

Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato)

premessi che:

il testo in esame delinea una riforma complessiva della pubblica amministrazione, che si inserisce in un più ampio quadro di riforma dello Stato e degli enti pubblici, al quale è riconducibile la legge n. 56 del 2014 sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e la proposta di riforma della Costituzione;

in particolare il disegno di legge rivede gli elementi fondamentali della struttura e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, intervenendo sui processi di funzionamento e sull'accesso dei cittadini a dati, documenti e servizi delle amministrazioni (Capo I), sull'organizzazione (Capo II), sulla disciplina del personale e della dirigenza (Capo III) e sulla semplificazione normativa, anche per quanto concerne i profili di rilevante interesse economico dell'attività delle amministrazioni, quali le società partecipate e i servizi pubblici locali (capo IV);

per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, l'articolo 1 conferisce al Governo un'ampia delega per garantire ai cittadini il diritto di accedere ai dati e documenti in possesso

dell'amministrazione e ai servizi da queste forniti in modalità digitale; al riguardo si afferma che il digitale è il canale principale per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni, in modo da favorire il più ampio accesso a dati e documenti e la più efficace prestazione di servizi, riducendo al minimo la necessità per i cittadini di recarsi presso gli uffici pubblici; per raggiungere tali obiettivi si prevede la definizione di un livello minimo di servizi, anche attraverso l'obbligo per gli uffici pubblici di garantire la connettività di banda larga e ultralarga, e l'accesso alla rete Internet e si stabilisce che l'accesso e il riuso di tutte le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione debba avere luogo in formato aperto; il complesso delle disposizioni della delega delinea con chiarezza il principio che prestare e ricevere servizi in forma digitale sono il primo un dovere in capo alla pubblica amministrazione e il secondo un diritto per i cittadini;

nell'ambito delle disposizioni concernenti la riforma dell'organizzazione dello Stato, si prevede, sulla base del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli, con specifico riferimento alle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), attualmente gestito dall'ACI, e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prospetta l'eventuale accorpamento; a tal fine si prevede l'intro-

duzione di un'unica modalità di archiviazione, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; per il conseguimento di tale finalità il criterio di delega fa riferimento anche all'eventuale collegamento e all'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; si stabilisce infine che lo svolgimento delle funzioni in questione debba essere assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui alla richiamata lettera c) risultano condivisibili nella misura in cui la loro attuazione, attraverso la semplificazione delle strutture, delle modalità di acquisizione dei dati e del rilascio del documento unico, si tradurrà

in una effettiva riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli che gravano sui cittadini;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), chiarendo se si intende pervenire all'accorpamento delle strutture interessate e, comunque, assicurando il collegamento e l'interoperabilità dei dati da esse detenuti, che, nella formulazione attuale, sono definiti come « eventuali ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 88

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 90

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 95

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD) *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative presso la Commissione di merito.

Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per

occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4, come modificato dalla Commissione di merito autorizza per il 2015, ai fini del finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS (comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia) e le rappresentanze sindacali, autorizza una spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dal precedente articolo 2 del provvedimento in esame. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa di 150 milioni di euro per il 2015 il finanziamento di ulteriori contratti di solidarietà (previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui al decreto-legge n. 185 del 2008).

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 5-bis, inserito durante l'esame presso la Commissione referente, reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito all'esclusione di qualsiasi onere fiscale. Viene modificata la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alla corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un pe-

riodo limitato. In particolare, la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR. In particolare, modificando l'articolo 1, comma 30, della richiamata legge di stabilità 2015, si sostituisce la previsione che tale finanziamento è assistito da privilegio speciale sui mobili (di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario) con la previsione del privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR; si esclude espressamente qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Le disposizioni in commento precisano inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento l'obiettivo perseguito dalle norme è, da un lato, semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e delle banche e, dall'altro, alleggerire gli oneri finanziari connessi.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Angelo SENALDI (PD), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di questa mattina.

Marco DA VILLA dichiara il voto contrario, a nome del proprio gruppo, sulla proposta di parere del relatore sottolineando come il provvedimento in esame contenga misure insufficienti a tutelare le fasce più deboli dei lavoratori. Aggiunge che le disposizioni recate all'articolo 1 del provvedimento non attuano quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di pensioni e che, più in generale, per mettere a punto interventi realmente efficaci in materia previdenziale e di *welfare* si potrebbe anche sfiorare il parametro previsto in sede europea del rapporto deficit/PIL.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere illustrata, evidenziando l'importanza delle disposizioni che prevedono la proroga del finanziamento dei contratti di solidarietà, misura che rappresenta un concreto vantaggio per molte aziende in difficoltà.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Tidei, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

In linea generale, l'Accordo intende fornire un quadro di sostegno, attraverso la creazione di un'area di libero scambio, al consolidamento delle intense relazioni commerciali bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea del Sud, che vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. In tale ambito, la creazione della zona di libero scambio comporterà, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, grazie alla rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), all'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, nonché all'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei.

L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile. L'Accordo costituisce inoltre il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato finora dall'Unione Europea con un Paese

terzo e rappresenta il primo accordo del genere conforme alla strategia « *Global Europe: competing in the world* », volta ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee, nonché la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei principi Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre l'Accordo completa il quadro istituzionale delle relazioni tra Unione europea e Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, che è stato concluso contestualmente all'Accordo di cui viene proposta la ratifica.

Passando quindi a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che si articola in 15 Capi si segnalano le principali disposizioni di interesse della X Commissione: il Capo I, relativo agli obiettivi e definizioni generali, si compone degli articoli 1.1 e 1.2, che individuano gli obiettivi dell'Accordo e recano le definizioni ricorrenti nel testo.

Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, prevedendosi a tale fine l'impegno delle Parti contraenti a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati isti-

tuiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo.

Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli articoli 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Le misure possono essere applicate solo in esito ad un'inchiesta condotta dalle competenti autorità nazionali (articolo 3.2), che agiscono in conformità con quanto stabilito dal medesimo Capo 3 dell'Accordo in esame, nonché dall'Accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (Accordo sulle misure di salvaguardia) (articoli 3 e 4.2, lettera c), che costituisce parte integrante della presente intesa; le misure si applicano solo per il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali ed in ogni caso per un periodo massimo di due anni, prorogabili di altri due. È prevista (articolo 3.16) l'istituzione di un gruppo di lavoro « Cooperazione in materia di difesa commerciale » incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali, comprese quelle relative ai negoziati del ciclo di Doha.

Il Capo 4, (articoli 4.1-4.10) riguarda gli Ostacoli tecnici al commercio. Ai sensi dell'articolo 4.1 l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (Accordo TBT), contenuto nell'Allegato 1A dell'Accordo OMC, è parte integrante dell'intesa. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e

delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.

Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli articoli 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (articoli 6.3-6.8). Dopo le disposizioni riguardanti diritti ed oneri (articolo 6.9), ispezioni pre-spedizione (articolo 6.10), audit post svincolo e valutazione in dogana (articoli 6.11 e 6.12), con l'articolo 6.13 viene disciplinata la cooperazione doganale. Al fine, poi, di monitorare la corretta applicazione delle norme poste dal Capo 6, viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti; per quanto attiene alle questioni oggetto dell'Accordo il Comitato riferisce al Comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 par. 1 (articoli 6.15-6.16).

In riferimento al Capo 7 (articoli 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (articoli 7.4-7.8), lo stabilimento (articoli 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (articoli 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione

(articoli 7.25-7.36), i servizi finanziari (articoli 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame.

Le disposizioni contenute nel Capo 8 (articoli 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con l'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico). L'articolo 8.3 introduce alcune eccezioni a tale principio generale per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, rispetto delle normative vigenti negli ordinamenti delle parti e non incompatibili con l'Accordo. L'articolo 8.4 prevede la possibilità di adottare, dandone immediata comunicazione al Comitato per il commercio, misure di salvaguardia per un massimo di sei mesi, nel caso in cui i pagamenti ed i movimenti di capitale causino o rischino di causare difficoltà alla politica monetaria o di cambio.

Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (*Build-Operate-Transfer*, BOT) siano

disciplinati dall'Allegato 9. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro « Appalti pubblici » (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Con le disposizioni del Capo 10 (articoli 10.1-10.69) viene disciplinata la Proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (articoli 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articoli 10.5-10.14), ai marchi (articoli 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (articoli 10.18-10.26), a disegni e modelli (articoli 10.27-10.32) ed ai brevetti (articoli 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25. Quanto alla tutela della proprietà intellettuale – prosegue la relazione – essa viene garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti (articoli 10.43-10.53), nonché da alcune misure di natura penale (articoli 10.54-10.61) che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli.

Il Capo 11 (articoli 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i

vantaggi della liberalizzazione degli scambi. All'articolo 11.2 si specifica che per diritto della concorrenza si intendono per l'Unione europea gli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, oltre ai regolamenti di attuazione e le relative modifiche; per la Corea si applica la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche. L'articolo 11.3 stabilisce che l'applicazione delle leggi in materia di concorrenza (di cui al precedente articolo 11.2), affidata dalle parti ad istituzioni ad hoc, deve avvenire nel rispetto dei principi di equità procedurale, trasparenza e non discriminazione. Le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi sono soggette al diritto della concorrenza a condizione che non ostacoli la realizzazione dei compiti specifici assegnati (articolo 11.4). L'articolo 11.5 prevede il riordino dei monopoli di stato di carattere commerciale per evitare misure discriminatorie tra persone fisiche o giuridiche delle parti relativamente allo scambio di merci. Il coordinamento e la cooperazione delle rispettive Autorità garanti della concorrenza sono riconosciuti come fondamentali per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, contribuendo a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia (articolo 11.6). Quanto alle sovvenzioni, le parti convengono di adoperarsi per quanto possibile per eliminare le distorsioni alla concorrenza da loro causate (articolo 11.9). Le sovvenzioni specifiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC (articolo 11.10), sono vietate se incidono negativamente sul commercio internazionale tra le Parti; l'articolo 11.11 ne fornisce la tipizzazione. Le Parti si impegnano a garantire trasparenza nel settore delle sovvenzioni comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale, tipi e distribuzione settoriale delle sovvenzioni specifiche (articolo 11.12), oltre a dare indicazioni su obiettivi e beneficiario delle sovvenzioni concesse da uno Stato o

da una pubblica amministrazione, nei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa. Le parti possono applicare misure di difesa commerciale o promuovere azioni idonee contro le sovvenzioni concesse dall'altra parte in base a quanto previsto in ambito OMC (articolo 11.13). Ogni possibile questione in materia di sovvenzioni è oggetto di costante monitoraggio e verifica e può essere sottoposta al Comitato per il commercio; dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ogni due anni, le parti esamineranno i progressi realizzati in materia di sovvenzioni (articolo 11.14). Con l'articolo 11.15, infine, viene delimitato l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sovvenzioni.

Con il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). In tale contesto, in particolare, con l'articolo 13.6, vengono promossi il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico. Con l'articolo 13.8 le parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche mentre il successivo articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo

di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un « forum della società civile » finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12-13.13). Ai sensi dell'articolo 13.14 sono previste consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2 par. 1 – Comitati specializzati), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le parti; se necessario potrà essere incaricato della questione il Gruppo di esperti indipendenti che le parti sono tenute ad istituire all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 13.15).

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 62/2015 recante: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

osservato positivamente che le modifiche introdotte all'articolo 4 autorizzano per il 2015 una spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione a favore dei contratti di solidarietà tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali;

rilevato che il comma 1-*bis* del medesimo articolo 4, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa di 150 milioni di euro per il 2015 il finanziamento di ulteriori contratti di solidarietà;

espresso apprezzamento per le disposizioni recate dall'articolo 7 che modifica la disciplina relativa alla corresponsione del TFR maturando nella busta paga dei lavoratori con la previsione di un finanziamento bancario assistito da speciali garanzie cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la relativa quota di TFR maturando,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00696: Boccuzzi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.	
7-00699: Cominardi Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00121</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	99

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	103

RISOLUZIONI

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00696: Boccuzzi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.

7-00699: Cominardi Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.

(*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00121*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00696 Boccuzzi e n. 7-00699 Cominardi, concernenti la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan e che, nel corso della discussione, si era auspicata la formulazione di una risoluzione unitaria, in considerazione della analogia dei contenuti e delle finalità dei due atti di indirizzo discussi. Segnala che, a seguito di un'interlocuzione con il Governo, è stata elaborata una proposta di testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 1*).

Antonio BOCCUZZI (PD) fa presente che il testo unificato elaborato d'intesa con il Governo è pienamente soddisfacente, sottolineando tuttavia che le risoluzioni discusse investono una problematica più ampia, quale quella della eccessiva liberalizzazione nel settore della grande distri-

buzione, sulla quale auspica un approfondimento con le altre Commissioni competenti.

Claudio COMINARDI (M5S), dichiarandosi parzialmente soddisfatto della formulazione del testo unificato, sottolinea che la risoluzione può costituire il primo passo di un lavoro della Commissione volto ad approfondire le motivazioni di una crisi che non riguarda solo il gruppo Auchan, ma che investe tutto il settore della grande distribuzione, anche a causa della eccessiva liberalizzazione, che penalizza i lavoratori.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in discussione, testé proposto.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni 7-00696 Boccuzzi e 7-00699 Cominardi, che assume il numero 8-00121.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

C. 3134 Governo.

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70

del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente, preliminarmente, che il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al provvedimento in esame e che sono pervenuti i pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul provvedimento in esame. Segnala, in particolare, che la I, la II, la VI, la X e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Ricorda, inoltre, che in precedenza erano già stati acquisiti il parere del Comitato per la legislazione, recante tre osservazioni, di cui due sostanzialmente recepite in sede di esame degli emendamenti, il nulla osta della XIV Commissione e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, nel valutare i pareri acquisiti, fa presente che il parere della XIII Commissione contiene importanti sollecitazioni delle quali si potrà tenere conto anche in vista dell'esame di altri provvedimenti, considerando che diverse delle osservazioni formulate non sono strettamente riconducibili al merito del provvedimento.

Quanto alle condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione Bilancio, fa presente di aver predisposto tre emendamenti volti al loro recepimento, che illustra brevemente (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone una correzione di forma, conseguente all'approvazione dell'emendamento Gneccchi 5.1 (*Nuova formulazione*), di cui dà lettura (*vedi allegato 3*).

Pone, quindi, in votazione la correzione di forma proposta.

La Commissione approva la correzione di forma proposta dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, di conferire alla relatrice Giacobbe il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3134, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Segnala altresì che i gruppi M5S e Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli –

Noi con Salvini hanno rappresentato l'intenzione di presentare proprie relazioni di minoranza.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3134, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

7-00696 Boccuzzi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.**7-00699 Cominardi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

premessi che:

l'andamento della grande distribuzione organizzata, ovvero il sistema di grandi strutture per la vendita al dettaglio, è il riflesso degli effetti della crisi economica sul potere d'acquisto e sui consumi degli italiani; stando agli ultimi dati ISTAT, infatti, le vendite delle imprese della grande distribuzione organizzata sono scese dello 0,1 per cento a ottobre 2014 rispetto al 2013 (stabili quelle non alimentari e in calo dello 0,1 per cento quelle alimentari);

non si può però parlare di una generica crisi, visto che molte grandi aziende operanti in questo settore hanno registrato un fatturato in crescita. Ad esempio, Esselunga ha registrato una crescita del 3,2 per cento del margine operativo lordo, Conad ha ottenuto un fatturato in crescita del 4,9 per cento rispetto all'anno precedente, Crai ha registrato nel 2014 un incremento del 24 per cento del fatturato dell'intera organizzazione, il gruppo Unicomm ha realizzato ricavi per 2 miliardi di euro, MaxDì ha realizzato un utile netto di oltre 12 milioni di euro;

negli ultimi tempi, alcune grandi società del settore hanno annunciato esuberi di personale, in contrasto con le politiche espansionistiche attuate e con il conseguente incremento di fatturato, adottando una logica di riduzione dell'organico

e azioni che ricadono esclusivamente sui lavoratori e le lavoratrici al fine di raggiungere i propri obiettivi di bilancio;

la catena francese di supermercati Auchan spa, è una delle principali aziende attive in Italia nel settore della grande distribuzione organizzata di beni alimentari e non alimentari, presente sul territorio italiano dal 1989; il gruppo Auchan si è sviluppato a livello mondiale con punti vendita presenti in 16 Paesi che possono contare 330.700 dipendenti; in Italia, il gruppo dispone di 57 ipermercati in undici regioni, impiegando oltre 18.000 lavoratori. I marchi del gruppo, che in Italia sono Simply Market, galleria Auchan, La Bottega Sma, Auchan Mobile e Iper Simply, nel 2014 hanno fruttato a livello mondiale 63 miliardi di euro di fatturato;

nel 2013 e nel 2014, attraverso Immochan SA, la società immobiliare internazionale del gruppo Auchan, la catena francese ha realizzato due operazioni immobiliari in Italia che le hanno consentito, la prima, di costituire un fondo di investimento immobiliare dal valore di circa 635 milioni di euro, gestito dalla Morgan Stanley Sgr, società di gestione immobiliare del gruppo Morgan Stanley in Italia e, la seconda, di far confluire tre gallerie commerciali in un fondo di investimento immobiliare con un patrimonio iniziale del valore di 266 milioni di euro, estendibile fino a 700 milioni di euro;

il gruppo Auchan aveva manifestato l'intenzione di voler impiegare parte degli introiti delle richiamate operazioni in operazioni finanziarie volte al reinvestimento in Italia;

sempre nel 2014, Auchan spa ha siglato un accordo internazionale di collaborazione con Metro AG, la grande multinazionale tedesca *leader* nella distribuzione e cash and carry, con l'obiettivo di realizzare sinergie e risparmi nel medio e lungo termine, per aumentare la massa critica in fase di contrattazione con l'industria, nonché ha annunciato il proprio rafforzamento mediante un accordo con Sisa spa, un'azienda italiana della distribuzione organizzata con una rete di 1.558 punti vendita, per affermarsi come terza centrale d'acquisto italiana;

in questo contesto, il gruppo francese ha annunciato il licenziamento di 1.426 lavoratori, la stragrande maggioranza dei quali appartengono al IV livello del contratto collettivo nazionale del commercio, licenziamenti che dovrebbero essere distribuiti in maniera omogenea tra nord, sud, centro e isole e non esclusivamente nel Meridione, come prevedeva una nota iniziale;

in Sicilia dove la società conta 1.137 dipendenti distribuiti in sei punti vendita, rischiano il posto 267 lavoratori; in Campania, dove si concentrano 5 ipermercati, sono previsti 320 licenziamenti tra Nola, Pompei, Giugliano, Mugnano e Napoli, ai quali bisogna aggiungere i circa 80 appena attuati a Pompei e Mugnano attraverso la mobilità incentivata; nel Veneto sono previsti 140 esuberanti; a Bergamo si contano 29 esuberanti, tutti concentrati nel supermercato di Via Carducci che attualmente occupa circa 220 lavoratori; per Brescia si parla di 52 esuberanti nel punto vendita di Roncadelle, dove attualmente sono occupate 297 persone, e ad Ancona, Auchan licenzierà 36 lavoratori del punto vendita su 214 dipendenti;

nel mese di marzo, la trattativa sindacale, per superare la crisi interna dell'azienda, ha subito una battuta d'ar-

resto in seguito alle richieste dell'azienda di procedere a deroghe rispetto al contratto nazionale in materia di demansionamento, alla rinuncia alla quattordicesima mensilità, temporanea per i punti vendita del nord e definitiva per quelli del sud, e alla sospensione degli scatti di anzianità e del contratto integrativo;

tra le ragioni dei licenziamenti, Auchan spa adduce, da un lato, il calo dei consumi che colpisce tutta la grande distribuzione e, dall'altro, «pratiche di concorrenza sleale» diffuse prevalentemente nel Meridione, dove nella grande distribuzione molti operatori economici non applicherebbero i contratti collettivi di categoria nazionale, oppure utilizzerebbero i contratti *part-time* anche se il personale lavora *full-time*;

tale ultima motivazione potrebbe essere facilmente superata, a giudizio dei firmatari del presente atto, attraverso un controllo da parte degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ristabilendo, in tal modo, il rispetto dei contratti per i lavoratori, un equo costo del lavoro per tutti e la concorrenza nel mercato;

quanto al lamentato calo dei consumi, a giudizio dei firmatari del presente atto, alla luce delle circostanze fin qui evidenziate, il gruppo Auchan sembrerebbe detenere un'importante capacità di gestione economica e finanziaria, viste le operazioni adottate per far fronte alle sfide del mercato,

impegna il Governo:

a promuovere nell'ambito della fase istituzionale della procedura di mobilità, il cui primo incontro si svolgerà il prossimo 6 luglio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un confronto tra le parti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, individuando soluzioni alternative ai licenziamenti anche attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà ove ne ricorrano i presupposti di legge e assicurando una tempestiva informazione delle

competenti Commissioni parlamentari in ordine agli sviluppi del confronto;

a proseguire con efficacia nell'attività volta a verificare il pieno rispetto della contrattazione collettiva e della disciplina contrattuale nel settore della grande distribuzione commerciale;

a proseguire nella valutazione dei processi produttivi del settore della grande distribuzione commerciale, al fine di evitare che vicende analoghe a quella segnalata possano determinare ripercussioni socio – economiche rilevanti in conseguenza

dell'elevato numero licenziamenti annunciati e di quelli prospettabili nell'indotto.

(8-00121) « Boccuzzi, Cominardi, Albanella, Zappulla, Berretta, Baruffi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gneccchi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Alberti, Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Trippedi, Pesco ».

ALLEGATO 2

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: attraverso la riduzione delle commissioni con le seguenti: attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;

6. 4. La Relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a).

6. 5. La Relatrice.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli

oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 6. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**CORREZIONE DI FORMA APPROVATA**

All'articolo 5, come risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gnecchi 5.1 (Nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » e l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma

9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo ».

al comma 2:

a) all'alinea le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis »;

b) alla lettera a), le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo approvato</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, esaminerà in sede consultiva, per il parere alla XI Commissione (Lavoro), il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante

« DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ».

Ricorda, altresì che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 24 giugno, il parere va reso oggi stesso in quanto la XI Commissione si convocherà in data odierna per il recepimento dei pareri e il mandato alla relatrice.

Da, quindi, la parola alla relatrice Piazzoni per lo svolgimento della relazione.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XI Commissione (Lavoro) il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e TFR.

Fa presente che il decreto-legge 21 maggio 2015, n.65, si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

Fa presente che l'articolo 6 reca le disposizioni che interessano in qualche modo le competenze della nostra Commissione, in quanto detta norme volte a uniformare le procedure di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS.

In particolare il comma 1 (attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 1, comma 309, della legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1° giorno di ogni mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile), con un unico mandato di pagamento (ove non sussistano cause osta-

tive); il pagamento è invece differito al secondo giorno bancario per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017. A partire dal 2017, infatti, in relazione all'evoluzione dei sistemi di pagamento in euro, il differimento del pagamento al secondo giorno bancario del mese comporterà una riduzione dell'onere per interessi.

Segnala, poi, che, come riportato nella Relazione illustrativa, la modifica normativa introdotta dall'articolo 6 comporta un duplice vantaggio: da una parte, la previsione di un'unica lavorazione al mese (contro le tre previgenti) delle pratiche per i pagamenti, semplifica le procedure gestionali, amministrative e informatiche; dall'altra, garantisce ai beneficiari la disponibilità anticipata di tutti i trattamenti pensionistici dell'INPS.

Fa presente, quindi, che il comma 2 detta disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'uniformazione dei termini di pagamento, valutati in 0,971 milioni di euro per il 2015, 6,117 milioni di euro per il 2016, 11,246 milioni di euro per il 2017, a 18,546 milioni di euro per il 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dal 2019, a cui si provvede per l'importo previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; per i restanti 4,846 milioni di euro per il 2018 e per 13,034 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante l'incremento dell'importo (pari a 50 milioni di euro) delle entrate per interessi attivi derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, reso indisponibile dall'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014.

Osserva, infine, il comma 3 dispone che l'INPS riversi strutturalmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere da giugno 2015, l'importo di spesa corrispon-

dente alle riduzioni di spesa ottenute. Ricorda che, in base alla normativa previgente, le suddette prestazioni venivano erogate in giorni differenti a seconda delle differenti gestioni: per i trattamenti INPS o INAIL, pagamento il 1° giorno del mese; per i trattamenti ex-Inpdap, pagamento il 16 del mese; per i trattamenti ex-Enpals, pagamento il 10 del mese.

Alla luce di ciò sottopone all'attenzione della Commissione come il richiamato articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014, avesse previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, fossero posti in pagamento il 10 di ciascun mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile).

A tale proposito, sempre la Relazione illustrativa evidenzia come la suddetta norma non abbia prodotto semplificazioni amministrative, in quanto ha mantenuto l'obbligo dell'INPS di effettuare tre distinte lavorazioni ogni mese, penalizzando inoltre molti soggetti con importo cumulato delle prestazioni basso, che vedono differito al decimo giorno del mese il pagamento della prestazione di valore più elevato.

Ritiene l'innovazione introdotta dalla norma in esame possa indubbiamente favorire soggetti deboli che si trovano in condizione di difficoltà per i pagamenti da effettuare nei primi giorni successivi alla corresponsione del trattamento pensionistico, in quanto si possono avvantaggiare della disponibilità integrale dello stesso sin dall'inizio del mese.

Ricorda che questo tema è stato richiamato in occasione dell'audizione del Presidente dell'INPS, Tito Boeri presso la XII Commissione.

Fa presente, infine, che l'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con

specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale, mentre l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla base di queste osservazioni e alla luce dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito si riserva di formulare una proposta di parere.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, rilevando che il provvedimento in esame, che pure reca alcune disposizioni condivisibili, non fornisce una reale risposta alla sentenza della Corte Costituzionale in quanto prevede un rimborso molto limitato degli adeguamenti pensionistici bloccati ingiustamente con i provvedimenti del Governo Monti. Osserva che in tal modo il rispetto dei diritti appare condizionato da considerazioni di natura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, segnala che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 3.028 Lenzi sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 3.03, manifestando stupore per il parere contrario verso una proposta emendativa che prevede semplicemente l'espressione di un parere parlamentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bechis 3.03.

Silvia GIORDANO (M5S) rimarca che l'unico parere favorevole sinora espresso dalla relatrice riguarda una proposta emendativa presentata da alcuni capigruppo di maggioranza.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lenzi 3.028 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Grillo 3.025, Baroni 3.012, Bechis 3.07, Mantero 3.022, Bechis 3.05 e Lorefice 3.021.

Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 3.01 che mira a riconoscere lo stato di minorazione di gravità ai disturbi dello spettro autistico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 3.01.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.027, insistendo sull'opportunità di garantire il regime di esenzione e la necessaria assistenza anche alla persone autistiche che raggiungono la maggiore età.

Marisa NICCHI (SEL) ribadisce l'importanza del tema oggetto dell'articolo aggiuntivo Lorefice 3.027.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, osservando che il tema sollevato presenta un'indubbia rilevanza, ricorda che una risposta in tal senso è fornita dalle disposizioni sulle linee guida recate dall'articolo 2.

Silvia GIORDANO (M5S) giudica insoddisfacente il contenuto dell'articolo 2, posto anche il mancato aggiornamento delle linee guida.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, ricorda che l'aggiornamento delle linee di indirizzo è previsto dall'articolo aggiuntivo Lenzi 3.028 appena approvato.

Silvia GIORDANO (M5S) rileva che ciò conferma l'inadeguatezza delle formulazione dell'articolo 2.

Donata LENZI (PD) sottolinea che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.028, appena richiamato, raccoglie alcune delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, prevedendo una definizione più puntuale attraverso l'aggiornamento delle linee di indirizzo senza ingessare la materia con previsioni di carattere legislativo che rischiano di essere superate in un breve lasso di tempo. Si prospetta in tal modo, migliorando il testo approvato dal Senato,

una verifica da parte di Agenas dell'effettivo rispetto dei LEA per le persone autistiche, anche per scongiurare forti differenze tra le diverse regioni.

Ricorda che la materia è in ogni caso di competenza regionale e che pertanto la normativa statale non può entrare nel dettaglio organizzativo. Conferma quanto affermato dalla relatrice circa la sostanziale completezza del provvedimento in esame integrato con la modifica appena approvata.

Marisa NICCHI (SEL), manifestando la propria consapevolezza della competenza regionale sulla materia, ricorda di avere presentato proposte emendative non di natura organizzativa ma intese a rafforzare alcune linee di indirizzo, inclusa quella della necessità di garantire assistenza anche gli adulti autistici, come previsto dall'articolo aggiuntivo 3.027.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lorefice 3.027 e Bechis 3.09.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi Baroni 3.013 e Silvia Giordano 3.020, di cui è cofirmataria, che prevedono il riconoscimento di un'invalidità non inferiore al 75 per cento per le persone autistiche.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baroni 3.013.

Silvia GIORDANO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Baroni 3.017 di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 3.020, Mantero 3.016, Di Vita, 3.018, Baroni 3.023, Bechis 3.06, Lorefice 3.011, Di Vita 3.014, Silvia Giordano 3.026, Bechis 3.08, Di Vita 3.024 e Bechis 3.04.

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Grillo 3.019 di cui è cofirmataria,

sottolineando l'opportunità di garantire agevolazioni di circolazione e sosta per le persone autistiche.

Donata LENZI (PD) rileva che la questione rientra nel quadro generale delle situazioni di invalidità e che pertanto non è opportuna una norma *ad hoc* e che in ogni caso si tratta di un diritto che viene già largamente assicurato.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, conferma sulla base della propria esperienza che le agevolazioni di circolazioni e sosta sono già riconosciute.

Marialucia LOREFICE (M5S) prende atto di quanto affermato dalle colleghe Lenzi e Binetti, comunicando di avere ricevuto segnalazioni di un diverso tenore. Rileva che è comunque l'insieme del provvedimento che si configura come una normativa *ad hoc*.

Silvia GIORDANO (M5S) ribadisce ancora una volta la contrarietà del proprio gruppo a provvedimenti normativi relativi a singole patologie, ricordando che il Partito Democratico ha presentato almeno tre proposte solo per quanto riguarda l'autismo. Sottolinea che una volta che una proposta è all'esame della Commissione, il Movimento 5 Stelle si impegna per una migliore definizione del suo contenuto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Grillo 3.019, Lorefice 3.015 e Bechis 3.010.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avendo la Commissione terminato l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di predisporre la riformulazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.69, accantonato nella seduta precedente.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.40.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, illustra una proposta di riformulazione, sotto forma di articolo aggiuntivo, che prevede che il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, e con gli enti di ricerca, promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.69 proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si riserva di esprimere il proprio parere sulla riformulazione proposta per poter svolgere un'attenta valutazione in relazione alle competenze in materia di ricerca del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione previste dalla normativa vigente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante « Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR »;

rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL dovranno essere corrisposti il 1° giorno di ogni mese;

considerato che l'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014 aveva stabilito per le prestazioni sopra elencate

il pagamento il giorno 10 di ciascun mese, senza aver prodotto tuttavia semplificazioni amministrative nelle procedure gestite dall'INPS;

considerato altresì che la norma introdotta dal disegno di legge in esame, oltre a rimediare agli inconvenienti sopra descritti, potrebbe anche favorire i soggetti deboli che si trovano in condizione di difficoltà per i pagamenti da effettuare nei primi giorni successivi alla corresponsione del trattamento pensionistico, in quanto potrebbero usufruire della disponibilità integrale dello stesso sin dall'inizio del mese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei LEA, all'aggiornamento

delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

3. 028. Lenzi, Calabrò, Amato, Miotto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	114
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	117
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli, su iniziative relative al fermo pesca biologico	116
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Nuovo testo C. 3134 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatore, in sostituzione dell'onorevole Venittelli, rileva che il provvedimento in esame si compone di 8 articoli, ai quali si è aggiunto, nel corso dell'esame in XI Commissione, un ulteriore articolo 5-*bis*.

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti

pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 2 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza ulteriori spese per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione lavoro, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 su benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex Ente nazionale della previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda la parte di competenza agricola, l'articolo 3 la investe direttamente trattando del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca, attraverso un incremento di 5 milioni di euro, per il 2015, delle risorse già destinate, per il medesimo anno, al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

Il suddetto incremento attinge alle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal presente decreto-legge.

Si ricorda che la cassa integrazione in deroga per il settore della pesca è stata oggetto di una pluralità di rifinanziamenti. Da ultimo, l'articolo 1, comma 109, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha destinato, per l'anno 2015, fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Come è evidenziato nella relazione illustrativa, anche sulla base delle indicazioni emerse a seguito di un monitoraggio effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro si rende necessario per il pagamento delle annualità pregresse: visto che l'articolo 2, commi 64 e 65, della legge n. 92 del 2012 (al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali) prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso fino al 2016, sarebbe impossibile

utilizzare lo stanziamento previsto per l'anno in corso per il pagamento delle annualità precedenti.

Susanna CENNI (PD) ritiene che il parere dovrebbe contenere anche altre osservazioni, in particolare, relativamente all'esigenza che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere norme al fine di promuovere iniziative di approfondimento sul tema generale della previdenza in campo agricolo e su altri temi.

Ritiene infatti necessario inserire, anche in attuazione dell'ordine del giorno 9/3104/A/19 a sua prima firma, accolto dal Governo, una norma che tuteli i dipendenti delle imprese agricole interessate dalla fitopatologia della *Xylella fastidiosa*, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, riconoscendo, in particolare: ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini previdenziali e assistenziali, la deroga alla condizione prevista 223, riguardo dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 alla condizione di un minimo di 5 giornate lavorate nell'anno, quale requisito per accedere ai benefici economici, calcolandoli con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013; e, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il beneficio del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Colomba MONGIELLO (PD) nel concordare con la collega Cenni in merito ai temi richiamati, nonché sulla necessità di prevedere una osservazione relativamente alla cassa integrazione in deroga, ritiene anche necessario inserire nel parere un'osservazione affinché la Commissione di merito valuti l'opportunità di introdurre norme in grado di attivare nel più breve tempo possibile la rete di lavoro agricolo per contrastare il lavoro nero e il caporalato, così come disposto nel decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto « campo libero ».

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta rammarico rilevando che la tempistica stringente non permetterà di compiere i necessari approfondimenti e un serio confronto sul testo.

Massimo FIORIO, *presidente*, concorda con il collega Massimiliano Bernini, rilevando che effettivamente i tempi indicati sono stati questi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 13.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Nuovo testo C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per la seduta pomeridiana di domani e quindi le Commissioni sono chiamate ad esprimere i prescritti pareri entro le ore 14 di oggi, al fine di consentire alla XI Commissione (Lavoro) di recepire eventuali osservazioni o condizioni.

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso l'esame del provvedimento è stato rinviato. Avverte che, nella giornata di ieri, il relatore Fiorio ha inviato ai componenti della Commissione una proposta di parere.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, nel riferirsi alla proposta di parere predisposta e in distribuzione (*vedi allegato 2*), ricorda di non aver ritenuto opportuno inserire nel parere stesso il tema della polizia provinciale, che meglio si collocherà nel prossimo decreto-legge relativo agli enti locali.

Mino TARICCO (PD) ritiene che, almeno per i territori rurali marginali potrebbe prevedersi una deroga all'impiego

di persone già in regime di quiescenza, soprattutto con riferimento agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza o altri.

Mario CATANIA (SCpI) nel condividere largamente la proposta di parere del relatore osserva che la Commissione potrebbe però accrescere il contenuto del testo con alcune sottolineature per salvaguardare l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, in ogni caso, evitando ipotesi di spezzettamento, mantenendo professionalità storiche di indubbia validità e la specificità delle importanti funzioni di cui il Corpo è stato investito.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ricorda, con riferimento alla osservazione del collega Taricco, che la previsione di evitare il personale già in pensione a cui ha fatto riferimento è derivata dall'esigenza di salvaguardare posti di lavoro dei giovani e che in alcuni casi (come nel caso degli assessori, ad esempio) tale previsione è già stata superata. Ricorda però che oggi, a causa della crisi della finanza locale, molte istituzioni locali sopravvivono soltanto grazie al volontariato, specie nei comuni di montagna. Da ultimo, con riferimento al Corpo forestale dello Stato, invita a non irrigidire troppo la previsione di unitarietà che potrebbe non essere utile in alcuni casi, come nel settore dei centri di ricerca sperimentale del Corpo forestale dello Stato.

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta preoccupazione per il paventato scioglimento del Corpo forestale dello Stato e per il destino delle competenze, che verranno perse, relativamente alla tutela agroalimentare, alla lotta alla contraffazione e alle agromafie. Condivide pertanto le osservazioni del collega Catania circa la necessità di introdurre nel parere alcune condizioni, al fine di essere più efficaci nella tutela del Corpo forestale dello Stato.

Franco BORDO (SEL) condivide la proposta del collega Bernini di introdurre condizioni nel parere al fine di prevedere che il Corpo forestale dello Stato – senza

entrare nei dettagli tecnici e organizzativi – mantenga la sua struttura all'interno delle forze di polizia, anche per la sua presenza capillare sull'intero territorio nazionale, pur manifestando in ogni caso netta profonda contrarietà per la decisione di procedere a tale accorpamento. Ciò anche al fine di evitare la netta contraddizione tra l'azione della Commissione, tesa alla salvaguardia dell'ambiente, e l'eliminazione del corpo specializzato nella repressione dei reati ad esso riferibili.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) osserva la profonda antinomia tra la decisione di affidarsi, da parte del Governo, per le emergenze ambientali, come la terra dei fuochi o la *xylella*, al personale del Corpo forestale dello Stato, mentre si pensa poi a sopprimere il Corpo stesso. In tal modo, l'azione risulta anche in contraddizione con le indicazioni europee, che prevedono la polizia ambientale, per cui, mentre molti paesi se ne sono dotati o stanno per dotarsene, l'Italia, che la annovera da molti decenni, pensa di privarsene. Ritiene pertanto che sia necessario che la Commissione faccia sentire la sua voce introducendo una condizione, come già anticipato dai colleghi Catania, Bernini e Bordo.

Susanna CENNI (PD) condivide l'opportunità di introdurre alcune condizioni nel parere, soprattutto per salvaguardare l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato e la polizia provinciale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide l'opportunità di introdurre una condizione nel parere relativamente al mantenimento dell'unitarietà del Corpo e altre osservazioni relativamente agli altri temi sollevati, anche per dare maggiore risalto all'esigenza di mantenimento dell'unità del Corpo forestale dello Stato.

Mino TARICCO (PD) osserva che secondo le nuove norme saranno i comuni

maggiori ad assorbire il personale, e non i comuni più piccoli, di montagna, dove è necessaria maggiormente la presenza del Corpo.

Gian Pietro DAL MORO (PD) condivide l'esigenza di porre condizioni, salvaguardando però le realtà dei centri di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato qualora fosse possibile una migliore dislocazione.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, accogliendo le osservazioni dei colleghi, fa presente che invierà ai colleghi una nuova proposta di parere che tenga conto delle osservazioni e delle richieste dei colleghi testé avanzate, con particolare riferimento alla richiesta di mantenimento dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato al fine di evitare inutili e dannosi spezzettamenti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si riserva di intervenire successivamente.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli, su iniziative relative al fermo pesca biologico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità:

di incrementare ulteriormente l'impegno finanziario previsto all'articolo 3 riferito alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

di introdurre norme in grado di attivare nel più breve tempo possibile la rete di lavoro agricolo per contrastare il lavoro nero e il caporalato, così come disposto nel decreto-legge n. 91 del 2014;

di prevedere norme al fine di promuovere iniziative di approfondimento sul tema generale della previdenza in campo agricolo;

di inserire, anche in attuazione dell'ordine del giorno 9/3104/A/19 Cenni, accolto dal Governo, una norma che tuteli i dipendenti delle imprese agricole interessate dalla fitopatologia della *Xylella fastidiosa*, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, riconoscendo, in particolare:

ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini previdenziali e assistenziali, la deroga alla condizione prevista 223, riguardo dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 alla condizione di un minimo di 5 giornate lavorate nell'anno, quale requisito per accedere ai benefici economici, calcolandoli con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013;

ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il beneficio del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), già approvato dal Senato;

considerato, infatti, che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare; ciò è conseguente – in base alla formulazione del testo – alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma fa salvi, comunque, gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; il comma 4 del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in confor-

mità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

rilevato che la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese, consapevoli che il benessere, anche economico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradizioni alimentari del Paese;

considerato che sussiste l'esigenza di razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più efficace l'effettuazione dei controlli ispettivi, l'utilizzo delle risorse facenti capo ai diversi organismi impegnati per il contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni ispettive, la scelta dei target ottimali aziendali che presentano profili di rischio elevati;

condivisa l'opportunità di non disperdere, quindi, nell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra Forza di polizia, il patrimonio di competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano, anche in ragione dell'intensificarsi dei fenomeni legati alla contraffazione dei marchi italiani e della necessità di garantire un presidio del territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità;

considerato, inoltre, che occorre tenere in considerazione l'esigenza di garantire che il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle forze di polizia specializzate per il presidio dell'ambiente, anche in ragione della com-

plexità morfologica del territorio italiano, e della tutela dell'agroalimentare italiano;

esaminate, inoltre, con favore, le modifiche apportate all'articolo 8 nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. I criteri, come rielaborati dal Senato, prevedono, tra le novità più significative, che non venga più soppresso ma rideterminato il contributo annuale a carico delle imprese, che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali debba porsi entro un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese e che, infine, anche i compiti e le funzioni non siano più oggetto di riduzione ma di ridefinizione;

considerato, inoltre, che le altre disposizioni recate dal provvedimento, vertendo su materie riguardanti il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione, interessano direttamente anche l'intero apparato amministrativo che fa capo al Dicastero agricolo, compresi gli enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare, nella de-

finizione dei criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'accorpamento del Corpo forestale in altra Forza di polizia, la necessità di garantire una continuità nel presidio del territorio, con la presenza di specifiche stazioni e di personale tecnico specializzato, un'elevata professionalità e specializzazione delle forze operanti ed un efficiente coordinamento a livello nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);

valuti la Commissione di merito l'opportunità di non consentire più assunzioni di operai ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 1985, in quanto non esistono più i presupposti normativi per l'assunzione di personale diverso da quello di ruolo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	121
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, comunica che il deputato Lapo PISTELLI, essendo cessato il suo incarico di Governo, ritorna ad essere membro effettivo della Commissione. Cessa pertanto di far parte della

Commissione la deputata Chiara SCUVERA che lo sostituiva.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *presidente e relatore*, ricorda che sul provvedimento sono sinora pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzio-

nali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Cultura, Ambiente (con osservazione), Trasporti, Attività produttive, Lavoro (con osservazione), Affari sociali (con condizioni e osservazioni e con un emendamento), Agricoltura (con osservazioni), della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, che si è espresso con condizioni e osservazione.

Entro la settimana corrente dovrebbero anche pervenire le relazioni delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di questa mattina e che sono pervenute 106 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Provvederà quindi a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

In particolare, sono da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

1.2 Kronbichler, Piras, volto a modificare l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, inserendo tra i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'UE, ivi contenuti, un criterio di carattere ordinamentale e di natura micro settoriale volto ad introdurre criteri di vantaggio per la ragione Sardegna, in ragione della sua insularità. Tale previsione non appare diretta ad un migliore adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea e deve pertanto ritenersi estraneo al contenuto proprio del provvedimento;

4.02 Busin e Pini relativo alla separazione dei modelli bancari, che non appare direttamente riconducibile al recepimento ai atti legislativi europei;

8.03 e 8.04 Busin e Pini, volti a modificare il decreto-legge n. 3 del 2015 recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» e che non sono direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei;

8.02 Busin e Pini volto a vietare la partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità, e che non appare direttamente riconducibile al recepimento di atti legislativi europei.

Segnala altresì che deve ritenersi irricevibile l'emendamento 1.5. Kronbichler, in quanto inserisce nell'Allegato B una direttiva già presente in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, sottolinea l'importanza per la XIV Commissione di svolgere un adeguato approfondimento dello schema di decreto in esame, anche in vista del prossimo esame dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) che pure la Commissione Politiche dell'Unione europea sarà chiamata a discutere.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su alcune questioni di particolare rilievo, sulle quali auspica si possa svolgere una riflessione.

La prima concerne l'ipotesi di costituzione di *hub* regionali per la prima accoglienza dei profughi, sulla quale diversi presidenti di Regione si sono dichiarati contrari. Occorrerebbe comprendere sul punto come il Governo intenda organizzare l'intervento, anche dal punto di vista operativo.

Un secondo tema è quello relativo alla possibilità di trattenere presso i Centri di identificazione e di espulsione i richiedenti asilo per un tempo superiore a quello previsto dalla legislazione vigente.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che la questione della durata del trattamento presso i CIE costituisca un punto particolarmente critico del provvedimento e osserva come il gruppo di SEL non possa dichiararsi favorevole allo schema di decreto in esame. Sottolinea peraltro come le disposizioni ivi recate non siano adeguate alla realtà della situazione attuale e appaiano di fatto superate.

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, interviene sulle questioni richiamate dalla relatrice.

Con riferimento, in primo luogo, agli *hub*, occorre sgombrare il campo da equivoci: l'intenzione del Governo non è quella di creare nuove concentrazioni, né vi è alcuna contrarietà ad un sistema di accoglienza diffusa. Con la creazione di *hub* regionali non si opera dunque una riforma di sistema — che potrà essere piuttosto oggetto dell'adozione del Testo unico in materia di protezione internazionale e protezione temporanea previsto nel dis-

egno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre — ma si va nella direzione indicata dal Piano nazionale di accoglienza dei cittadini extracomunitari, approvato il 10 luglio 2014 in sede di Conferenza Unificata.

In tale contesto gli *hub* sono pensati come centri di seconda accoglienza. Il Piano prevede che le Regioni definiscano la distribuzione di questi centri e ne programmino la gestione, attività che tuttavia — fatta eccezione per l'Emilia Romagna — diverse amministrazioni regionali non hanno ancora provveduto a fare, tanto è vero che il Governo ha anche pensato di intervenire in funzione sostitutiva. Altre Regioni, è il caso della Toscana, stanno valutando l'ipotesi di un *hub* diffuso.

Con riferimento ai trattenimenti presso i CIE, precisa che non è intenzione del Governo prolungarne i termini, già opportunamente ridotti con precedente intervento normativo. Rileva come nel provvedimento in esame si faccia unicamente riferimento al trattenimento presso sezioni specializzate dei CIE di soggetti che abbiano commesso reati o che costituiscano pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e che si prevede possano rimanere presso i CIE finché non sia intervenuta la risposta della Commissione territoriale o dell'Autorità giudiziaria alla loro richiesta di protezione internazionale.

Paolo TANCREDI, *Presidente*, ringrazia il sottosegretario per la chiarezza delle precisazioni fornite, su questioni di particolare delicatezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (SEL) chiede se il riconoscimento dei titoli di studio sia, in quanto scambio di prestazioni, oggetto delle sanzioni applicate dall'Unione europea nei confronti della Russia.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, chiarisce che tali sanzioni riguardano unicamente gli scambi commerciali ed economici e non riguardano il reciproco riconoscimento dei titoli di studio oggetto del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Al comma 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 22) 2014/36/UR inserire la seguente:

22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

1. 1. La XII Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 54) (UE) 2015/18 inserire la seguente:

54-bis) 2015/254/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (termine di recepimento 29 febbraio 2016).

1. 20. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 43) 2014/68/UE inserire la seguente:

43-bis) Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV

e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (termine di recepimento 30/09/2014).

1. 3. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE inserire i seguenti:

43-bis) Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato precedentemente al 22 luglio 2017 (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

1. 4. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 56 (UE) 2015/413, inserire la seguente:

56-bis) Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante

modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento 1° gennaio 2017).

- 1. 6.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 50) 2014/100/UE, inserire la seguente:

50-bis) 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);.

- 1. 7.** Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);.

- 1. 8.** Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 56 (UE) 2015/413, inserire la seguente:

56-bis) 2015/652/UE che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);.

- 1. 9.** Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:

23-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).

- 1. 10.** Kronbichler, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:

23-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).

- 1. 11.** Kronbichler, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:

23-bis) Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (termine di recepimento 1° gennaio 2015).

- 1. 12.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:

23-bis) Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della diret-

tiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (termine di recepimento 1° gennaio 2015).

- 1. 13.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 14.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 15.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 16.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi « C-press » per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 17.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o

architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

1. 18. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione.

1. 2. Kronbichler, Piras.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi delle direttive e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

1. 19. Pesco, Battelli.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere a lettera c).

2. 1. Raffaello Vignali.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Principi e criteri per il recepimento della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre

1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, il Governo è tenuto, entro sei mesi, a modificare l'articolo 1746 del codice civile prevedendo che sia vietato nel contratto di agenzia il vincolo del monomandato introducendo il divieto dell'eventuale obbligo posto a carico dell'agente di commercio di operare per conto di un solo proponente e/o il divieto per il medesimo di operare come agente per conto di qualunque altro proponente, anche se non in concorrenza.

2. 01. Impegno.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi ».

4. 1. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

4. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: , prevedendo i più ampi

poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento.

4. 3. Busin, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Separazione dei modelli bancari).

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le finzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e

gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

4. 02. Busin, Gianluca Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 91/25/CE).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione.

4. 01. Kronbichler, Piras.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza.

5. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disposizioni vigenti, *inserire le seguenti:* di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti e.

5. 1. Busin, Gianluca Pini.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 *sopprimere le seguenti:* e 7;

b) *al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 ».

* **6. 3.** Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo le parole:* fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 *sopprimere le seguenti:* e 7;

2. *al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) abrogare il comma 7 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 ».

* **6. 11.** Busin, Gianluca Pini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* e 7;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

« *f-bis*) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188; ».

6. 10. Busin, Gianluca Pini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* e 7;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

« *f-bis*) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188; »).

6. 2. Cenni.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: peculiarità *con le seguenti:* pericolosità per la salute umana.

6. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di ostacolare un eccesso di offerta con le seguenti: con l'obiettivo di ostacolare l'offerta.

- 6. 7.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: potenziali

- 6. 4.** Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: un ampio livello aggiungere le seguenti: di prevenzione e.

- 6. 5** Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

- 6. 9.** Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fino al termine massimo aggiungere le seguenti: in alcun modo prorogabile.

- 6. 8.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, e sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

- 6. 1.** Cenni, Oliverio Nicodemo.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza, del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

- 6. 12.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità anche per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, specifiche disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

- 6. 13.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, tramite comunicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri della polizia e dell'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato, ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di teleco-

municazione, l'inibizione dell'accesso ai siti *web* offrenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ex articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-*quater*, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione delle norme di legge o di regolamento e in violazione dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6. 16. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi relativi a:

1.1) fabbricazione clandestina di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 7.500, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento;

1.2) contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riferito ad un quantitativo superiore a 5 litri, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 per ogni millilitro di prodotto.

6. 17. Busin, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative ed elementi di equità, che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, degli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle procedure di erogazione dei servizi e di installazioni delle reti.

6. 01. Kronbichler, Piras.

ART. 7.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo la parola: « apportare » inserire le seguenti: « , sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, »;

2) dopo le parole: « agli obiettivi della » inserire le seguenti: « più ampia »;

3) dopo le parole « risparmiatori e della » inserire le seguenti: « più ampia »;

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori;

c) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: , applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso;

d) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere infine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema bancario, inserire le seguenti: in modo da prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,.

7. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori »;

b) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: « applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso »;

c) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.1).

7. 2. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), punto 1.1), prima della parola: prevedere aggiungere la seguente: non.

7. 3. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), al punto 1.2 aggiungere infine le seguenti parole: , previa verifica circa il compimento di reati di usura o anatocismo da parte dell'ente creditizio.

7. 6. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il punto 1.3).

7. 9. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

1.3) prevedere entro 10 anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei propri depositi.

7. 8. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

1.4) introdurre sistemi che proteggano prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

7. 7. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire una copertura integrale dei depositi per ciascun depositante.

7. 4. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire, per ciascun depositante, una copertura per gli importi superiori a 100.000 euro.

7. 5. Pesco, Battelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

7. 1. Pesco, Battelli.

Sopprimerlo.

*** 8. 9.** Villarosa, Battelli.

Sopprimerlo.

* **8. 19.** Occhiuto, Elvira Savino, Palese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. 18. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex-ante* di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale.

8. 2. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) con riferimento alla disciplina dell'ambito di applicazione dello strumento del *bail-in* di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE escludere integralmente dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione gli strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per interventi di *bail-out*.

8. 3. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: sanzioni amministrative *inserire le seguenti:* e penali.

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: le sanzioni *aggiungere le seguenti:* amministrative.

8. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali »;

b) al numero 1.2) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » *aggiungere le seguenti:* « amministrative ».

8. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali »;

b) al numero 1.2) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » aggiungere le seguenti: « amministrative ».

8. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 13. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti: , in modo da assicurare la massima trasparenza.

8. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti: , in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione.

8. 16. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) in attuazione dell'articolo 44, comma 2, lettera h, prevedere che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività con durata residua inferiore ad un mese, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo;

8. 4. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere i seguenti strumenti di risoluzione delle crisi:

a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;

b) strumento dell'ente-ponte;

c) strumento della separazione delle attività;

d) strumento del *bail-in*.

8. 5. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex ante* di cui all'articolo 103, comma 3, della direttiva 2014/59/UE 3, prevedere che i mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 della medesima direttiva comprendano impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1, prevedendo altresì che la quota di impegni di pagamento irrevocabili non debba superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi raccolti;

8. 6. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

8. 8. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: e di celerità delle procedure con le seguenti: , di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza.

8. 17. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.

8. 7. Villarosa, Battelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

8. 1. Pesco, Battelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« ART. 8-bis. – (Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività, di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) Definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) L'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) Prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commis-

sione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) L'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) L'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) L'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Ca-

mere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

8. 02. Busin, Gianluca Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-bis* del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, debbano adeguare i loro statuti, entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:

1. Un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale;

2. La possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero

minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

3. Nel caso della presentazione di più liste, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;

4. La chiara, individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività;

b) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con i principi e i criteri dettati dal presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

8. 03. Busin, Gianluca Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legi-

slativo recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il numero 1) del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, debbano adeguare i loro statuti, entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato;

b) prevedere che tale categoria di azioni speciali a voto capitario permetta ai soci detentori di avere diritto:

1) Ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;

2) Ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;

3) Ad una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione;

c) prevedere altresì che lo statuto sia adeguato, entro lo stesso termine di cui alla lettera *a*), al fine di stabilire:

1) Maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;

2) L'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.

d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con i principi e i criteri dettati dal presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

8. 04. Busin, Gianluca Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) estendere all'intero territorio nazionale l'ambito geografico di esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento, di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, con-

cernenti la procedura di autorizzazione o il rinnovo dell'autorizzazione di un determinato OGM;

b) estendere all'intero territorio nazionale e a tutte le varietà di OGM l'adozione delle misure di divieto di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE.

8. 01. Kronbichler, Piras, Franco Bordo, Zaccagnini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sistematicamente integrate con la Valutazione di Impatto Sanitario, armonizzazione con la Valutazione Ambientale Strategica e coordinamento con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.

14. 9. Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) potenziamento della Valutazioni d'impatto ambientale, rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale attraverso il ricorso sistematico della consultazione pubblica allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.

14. 10. Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) introduzione di meccanismi di trasparenza e di pubblicità sulle modalità di scelta dei membri della Commissione V.I.A., anche attraverso la diffusione di avvisi pubblici per la raccolta dei *curricula* e la previsione di criteri specifici ed og-

gettivi per la valutazione dei *curricula*; esclusione della possibilità di nomina di soggetti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione ed immediata decadenza dei membri per i quali il rinvio a giudizio sia intervenuto dopo la nomina; esclusione di ogni forma di conflitto di interessi e previsione di forme periodiche di controllo per verificare i requisiti di onorabilità dei candidati e dei membri nominati e prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b-ter) introduzione di meccanismi di monitoraggio sulle decisioni della Commissione V.I.A.; introduzione di misure di trasparenza sul normale funzionamento della commissione VIA-VAS, tra cui l'obbligo di pubblicizzazione delle sedute della commissione e dell'ordine del giorno, la possibilità di fare audizioni pubbliche;

14. 8. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) prevedere la consultazione pubblica e trasparente dei cittadini residenti nell'area ove dovrebbero essere realizzati lavori di costruzione o altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

14. 7. Colonnese, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) utilizzo sostenibile del suolo, al fine di ricomprenderne tra gli impatti dei progetti pubblici e privati l'eventuale sottrazione, i fenomeni di erosione, degrado della componente organica, compattazione e impermeabilizzazione, nonché i possibili danni agli strati superficiali e sotterranei

del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.

14. 1. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) semplificazione dei meccanismi di accesso alle informazioni e rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, sin dalle prime fasi di elaborazione dei progetti, in modo da garantire la migliore alternativa possibile, compresa la possibilità di non procedere con la realizzazione degli stessi, prevedendo, in tal senso, obbligo di documentazione e motivazione delle decisioni, in modo da comprovare l'avvenuta valutazione dei risultati dei meccanismi di partecipazione attivati e delle pertinenti informazioni raccolte.

14. 2. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) garanzia di una valutazione completa e consapevole, attraverso l'analisi di tutti gli elementi e delle alternative esistenti maggiormente ragionevoli, compresa la possibilità di non realizzare il progetto sulla base del possibile impatto sull'ambiente e sul territorio.

14. 3. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) piena considerazione dell'impatto visivo dei progetti, del cambiamento, ossia, di aspetto o di visuale nel paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

14. 4. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di misure di mitigazione e compensazione ambientali adeguate e proporzionate all'impatto sull'ambiente e sul territorio derivante dalla realizzazione di progetti pubblici o privati.

14. 5. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) precisazione dei contenuti e dei dati analizzati nella determinazione successiva alle procedure di *screening*, in particolar modo qualora non sia obbligatoriamente prevista una valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche nel caso in cui non venga attivata una consultazione formale. ».

14. 6. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

ART. 15.

Al comma, 1 lettera a), sopprimere le parole: ove necessario.

15. 3. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 1 lettera, a) dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: di prevenzione e.

15. 1. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Battelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: previste dalla direttiva medesima aggiungere le seguenti: sulla base di evidenze scientifiche di effettiva efficacia delle citate misure.

15. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

15. 2. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: circolazione delle merci *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi gli obblighi di interruzione della fornitura, i termini per il ripristino della corretta fornitura di acque a norma di valori, le scadenze per l'adeguamento di impianti per la potabilizzazione, le sanzioni per il mancato rispetto e le pene relative agli evasori delle norme».

15. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di verifiche *aggiungere le seguenti:* i cui esiti sono pubblicati sui siti delle autorità competenti.

15. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di verifiche *aggiungere la seguente:* periodiche.

15. 5. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2001, ai sensi della direttiva 2013/51/Euratom Allegati II e III, relativamente alla frequenza e alla tipologia dei parametri analitici ricercati, così come descritto nell'allegato III, per la ricerca di uno spettro di valori sui radionuclidi naturali e artificiali, tali da rispettare le prescrizioni sulla ricerca analitica più accurata possibile, sia per la tipologia di

radionuclidi da analizzare per le dosi minime (DI), che per le frequenze di analisi, secondo l'articolo 3, commi 6 e 12.

15. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) prevedere che gli enti deputati alla gestione degli impianti di scarico, delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture idriche siano obbligati ad adottare tutte le misure che salvaguardino la salute della popolazione dai rischi di inquinamento da sostanze radioattive delle acque destinate al consumo umano, prevedendo altresì le sanzioni in caso di inottemperanza.

15. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Battelli.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima; introduzione, nei luoghi chiusi, del limite di 0.2 Volt/metro di campo elettrico.

16. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1 sopprimere le parole: « ove necessario e, ».

16. 1. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: al fine di assicurare la completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano, prevedere norme a tutela delle caratteristiche geografiche del miele e dei prodotti da esso derivati tramite l'indicazione in etichetta del Paese di origine.

17. 1. Massimiliano Bernini, Battelli.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché

delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera *a)*;

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere *a)* e *b)*, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

17. 01. Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2015 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere una disciplina al fine di vietare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM) e prevedere misure tali da prevenire contaminazioni sulle altre colture da coltivazioni geneticamente modificate.

17. 02. Gianluca Pini, Bossi.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del neoeletto Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (*Svolgimento e conclusione*)

145

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del neoeletto Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il neoeletto presidente della Regione Liguria, Giovanni TOTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, cui risponde il neoeletto presidente Giovanni TOTI.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Luca FRUSONE (M5S), la senatrice Nadia GINETTI (PD), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), i senatori Luis Alberto ORELLANA (MISTO) e Paolo ARRIGONI (LNA), la deputata Micaela CAMPANA (PD), a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*, e il senatore Marco FILIPPI (PD).

Risponde, a più riprese, il neoeletto presidente Giovanni TOTI.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il neoeletto presidente Toti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de « <i>Il Mattino</i> » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
Comunicazioni del Presidente	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 11.

Audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de « *Il Mattino* ».

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de « *Il Mattino* ».

Rosaria CAPACCHIONE, *giornalista de « Il Mattino »*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Massimo

CALEO (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Rosaria CAPACCHIONE, *giornalista de « Il Mattino »*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la senatrice Capacchione per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che il convegno sui siti contaminati, previsto per il 30 giugno prossimo, abbia luogo il 15 ottobre e che il giorno 17 novembre 2015 abbia luogo un ulteriore convegno sul ventennale dalla prima istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. È stato altresì deliberato che il giorno 8

luglio 2015 abbia luogo una missione in provincia di Caserta e che il 21 luglio prossimo abbia luogo una missione presso i porti di Napoli e di Salerno. La missione a Statte, già calendarizzata e poi rinviata, avrà luogo in altra data.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e del Responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e del Responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli.

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che la dottoressa Biglino è accom-

pagnata dalla dottoressa Carla Piraino, responsabile della didattica di Zetema. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Gaia MORELLI, *responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberta BIGLINO, *Direttore generale di ZETEMA*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	
Rappresentanti dell'Associazione nazionale dipendenti degli studi notarili (UNICA)	8
Rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE)	8
Rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	8
Rappresentanti dell'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)	8

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)

RISOLUZIONI:

7-00682 Scuvera: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo.	
7-00697 Vallasca: Sul regime linguistico nelle istituzioni dell'UE e il brevetto unico europeo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione nuova formulazione della risoluzione n. 8-00122 e approvazione nuova formulazione della risoluzione 8-00123</i>) ...	10
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	13
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)</i>	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del Relatore)</i>	34
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	36

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	32
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
---	----

ERRATA CORRIGE	33
----------------------	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	40
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.	
Audizione di Paolo Montalenti, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e di Ferruccio Auletta, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI****INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:**

Incontro con una delegazione dell'Assemblea nazionale del Camerun	44
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014. Atto n. 167 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 49

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 50

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 60

AVVERTENZA 61

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 62

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 67

Sui lavori della Commissione 66

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa 68

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello 68

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 69

ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dalla Relatrice) 73

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà) .. 75

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ... 79

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 174 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 71

RISOLUZIONI:

7-00700 De Rosa: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (<i>Discussione e rinvio</i>)	71
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00696: Boccuzzi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.	
7-00699: Cominardi Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00121</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	99

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Correzione di forma approvata</i>)	103

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo approvato</i>)	111

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	114
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Nuovo testo C. 3134 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	117
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Lega Pesca), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione nazionale autonomi piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, UeCoop, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00666 Benedetti e 7-00681 Venittelli, su iniziative relative al fermo pesca biologico	116
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	121
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del neoeletto Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de « <i>Il Mattino</i> » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
Comunicazioni del Presidente	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e del Responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,60



17SMC0004780